



Comune di Pavia

Nuovo Regolamento per l'installazione di *Dehor* e di Strutture Leggere Prontamente Amovibili per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19/10//2023, n. 38

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Ambiti territoriali.....	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Procedure autorizzative riferite ai dehor mediante domanda unica	4
Art. 5 - Procedure autorizzative riferite alle SLPA mediante domanda unica	5
Art. 6 - Modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture SLPA e dei dehor	6
Art. 7 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico.....	6
Art. 8 - Attività.....	8
Art. 9 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi SLPA e/o strutture di dehor	8
ART. 10 - Documento Tecnico-Operativo	9
Art. 11 - Manutenzione delle SLPA e delle strutture di dehor.....	10
Art. 12 - Durata della concessione per i dehor	10
Art. 13 - Sospensione e revoca della Concessione	10
Art. 14 - Occupazione abusiva.....	11
Art. 15 - Applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico	11
Art. 16 - Vigilanza	11
Art. 17 - Sanzioni.....	11
Art. 18 - Sistema sanzionatorio.....	12
Art. 19 - Norme transitorie	12
Art. 20 - Abrogazione di norme e rinvio.....	12

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano e fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti in esso presi in considerazione siano utili allo scopo per cui sono installati e motivo di ordine e decoro della città.
2. In particolare esso:
 - a) Disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di strutture leggere prontamente amovibili (in acronimo: SLPA) e di *Dehor* esterni ai pubblici esercizi, preordinati alle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto;
 - b) Determina i criteri per l'inserimento ambientale degli **SLPA** e dei **Dehor**, le caratteristiche delle strutture e degli arredi ammessi, in relazione alla zona urbanistica in cui sono da collocare e le procedure per il conseguimento della relativa concessione.
3. Le occupazioni di suolo pubblico mediante strutture leggere prontamente amovibili e *dehor* si differenziano in relazione all'impatto e all'incidenza sul territorio tenuto conto del loro peso, delle loro dimensioni e del grado della loro amovibilità.

Art. 2 - Ambiti territoriali

1. Ai soli fini del presente regolamento il territorio comunale è ripartito in due zone, rispettivamente Zona A (coincide con l'ambito territoriale del Distretto urbano del commercio di Pavia) e Zona B (tutto il restante territorio comunale).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento con:
 - a) "*Concessione*" si intende il provvedimento amministrativo tramite cui il titolare di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tale definito *ex lege*, è immesso nel possesso temporaneo di una porzione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù pubblica per collocarvi una delle strutture indicate dall'art. 1, comma 3 del presente Regolamento;
 - b) "*Strutture leggere prontamente amovibili*" (SLPA) si intendono i manufatti temporanei connotati da pronta amovibilità e da elementi facilmente smontabili e rimuovibili, con conseguente minimo impatto sul territorio (elencazione a titolo esemplificativo: sedute, tavoli, ombrelloni, fioriere, paratie laterali a giorno con altezza non superiore a m. 1.00), con eventuale pedana, che possono essere collocati all'esterno dei pubblici esercizi per creare spazi per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto. La durata della loro installazione può essere richiesta per un periodo massimo compreso fra lo 01 febbraio e il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione di quanto disciplinato al successivo art.7, comma 2, lett. d).

Sono, altresì, ricompresi tra gli SLPA gli oggetti per il *comfort* ambientale e per il completamento dell'arredo del locale (elencazione esemplificativa: impianti di illuminazione e riscaldamento certificati, mobiletti di servizio, carrelli portavivande, legggi portamenù).

Questi arredi devono essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività devono essere rimossi ovvero riposti e tenuti in ordine anche tavoli e sedie.

Non sono consentite attrezzature per preparazione/trasformazione/cottura/riscaldamento di alimenti, mentre è ammessa la presenza di frigoriferi per le bevande e attrezzature per la mescita. Tali attrezzature devono essere rimosse a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività.

- c) "*Dehor*" si intendono le strutture differenti da quelle indicate nella precedente lettera b), composite e smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti, apribili per almeno un terzo della superficie frontale e laterale, e chiuse anche superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

I *Dehor* sono strutture destinate e adibite esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande. Ove possibile, può essere consentito l'ancoraggio al suolo di tali strutture con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica.

Il *Dehor* su carreggiata non deve essere aperto sul lato verso la strada.

I *Dehor* sono di due tipologie a seconda che non siano o siano stabilmente chiusi secondo le indicazioni che seguono, cui è annessa una diversa durata della concessione di area pubblica o privata ad uso pubblico nei termini indicati dall'art. 12.

- 1) Dehor non stabilmente chiusi: le chiusure laterali devono risultare apribili e comunque sempre aperte durante il periodo 01/04 – 31/05 e 01/09-30/10 in fase di esercizio. Il *Dehor* realizzato nei termini sopra indicati non determina, né costituisce superficie lorda **SL** ai fini edilizi e/o urbanistici, e quindi non soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione *ex art.* 16 del DPR 380/2001.
- 2) Dehor stabilmente chiusi: il *Dehor* così realizzato determina e costituisce superficie lorda **SL** ai fini edilizi e/o urbanistici, ed è quindi soggetto alla corresponsione del contributo di costruzione *ex art.* 16 del DPR 380/2001.

Art. 4 - Procedure autorizzative riferite ai *Dehor* mediante domanda unica

1. L'occupazione del suolo pubblico ovvero di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico e la posa dei *Dehor* è soggetta a presentazione di domanda unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e s.m.i. attraverso il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*" comprensiva degli endoprocedimenti coinvolti necessari per la successiva instaurazione della conferenza dei servizi (richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, di Autorizzazione/Nullaosta della Soprintendenza in caso di vincolo storico/architettonico, di concessione per l'occupazione di spazi o di aree pubbliche ovvero di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico).
2. Alla domanda unica dovrà essere allegata la documentazione individuata come obbligatoria dal portale telematico con particolare riferimento a:

- a) Planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato sia dagli elementi d'arredo sia dai *Dehor*, nonché dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
 - b) Atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico;
 - c) Una fotografia a colori dello stato dei luoghi;
 - d) Prospetti sezioni e simulazioni fotografica;
 - e) Relazione paesaggistica e progetto architettonico, a firma di tecnico abilitato secondo le Linee Guida Regionali per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica.
 - f) Dati del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ubicazione dell'esercizio stesso;
3. Il rilascio della concessione di occupazione, che tiene luogo di permesso di costruire, è comunque subordinato alla preventiva stipulazione di polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati dal concessionario nella misura indicata e al previo pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico. Tali opere sono soggette a comunicazione di avvio lavori all'Amministrazione comunale.
 4. Entro 30 giorni dallo scadere della concessione di occupazione, sempre attraverso il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*" è necessario presentare istanza di rinnovo della concessione, alla quale deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto oggetto di precedente concessione, rilasciata nel rispetto del presente regolamento.
 5. Prima dell'avvio dell'attività nel *dehor* deve essere presentata la dichiarazione di conformità degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di climatizzazione realizzati o impiegati a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della vigente normativa.

Art. 5 - Procedure autorizzative riferite alle SLPA mediante domanda unica

1. La domanda per il rilascio della concessione a titolo temporaneo di occupazione di suolo pubblico, ovvero di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, per collocarvi SLPA deve essere presentata attraverso il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*"
2. La domanda dev'essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Dati del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e ubicazione dell'esercizio;
 - b) Descrizione dettagliata, comprensiva di colori, delle SLPA (di cui all'art.3, comma 1 lettera b), con la quale si intende occupare il suolo pubblico ovvero il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;
 - c) Planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e indicazione dello spazio occupato dalle SLPA, nonché dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
 - d) Atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico;

- e) Una fotografia a colori dello stato dei luoghi;
3. L'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza, provvederà all'istruttoria e alla sua trasmissione in caso di esito positivo della documentazione al Settore competente per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
 4. Il rilascio della concessione di occupazione, è comunque subordinato alla preventiva stipulazione di polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati dal concessionario nella misura indicata e al previo pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico. In alternativa è possibile prevedere un deposito cauzionale da restituirsi al concessionario al termine dell'occupazione una volta verificata l'assenza di danni al patrimonio pubblico.
 5. Almeno 30 giorni dallo scadere della concessione di occupazione, sempre attraverso il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*" è necessario presentare istanza per il suo rinnovo della concessione, alla quale deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto oggetto di precedente concessione.
 6. Le occupazioni di suolo pubblico ovvero di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, finalizzate alla collocazione di SLPA di cui all'art.3, comma 1, lett. b), sono esentate dalla richiesta di Autorizzazione paesaggistica.
 7. Prima dell'avvio dell'attività sulla SLPA deve essere presentata la dichiarazione di conformità degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento realizzati o impiegati a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 - Modifiche alle caratteristiche tipologiche delle SLPA e dei Dehor

1. Eventuali modifiche alle caratteristiche tipologiche delle **SLPA** e dei **Dehor** già autorizzati con precedente concessione dovranno essere autorizzate nel rispetto del presente Regolamento, solo a seguito di presentazione di apposita istanza tramite il portale "*impresainungiorno.gov.it*".

Art. 7 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico

1. I Dehor e le SLPA non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non devono creare barriera architettonica, garantendo l'accesso ai disabili, nel rispetto del Codice della Strada. I Dehor e le SLPA devono permettere il passaggio ed essere accessibili alle persone con disabilità
2. In ogni caso vanno osservati i seguenti criteri, che dovranno essere esplicitati nel "*Documento tecnico-operativo*" di cui al successivo art.10:
 - a) I *dehor* devono essere installati nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione e, in ogni caso, non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

- b) Qualora il *dehor* sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico, il suo perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e deve rispettare le eventuali prescrizioni degli uffici competenti.
 - c) L'area oggetto di concessione amministrativa non può superare la somma delle aree occupate da 4 (quattro) stalli nelle fasce di sosta a 90 gradi e 2 (due) stalli per le fasce con sosta in linea;
 - d) Nei percorsi porticati deve essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m. 1,20. In tali ambiti le SLPA non hanno limitazioni temporali.
 - e) L'occupazione con *dehor* o con SLPA deve essere realizzata di norma in fregio all'esercizio, anche in aderenza o adiacenza all'edificio di cui è connessa. Nei casi in cui non vi è possibilità di collocare SLPA o strutture di *dehor* davanti all'esercizio, potranno essere valutate soluzioni alternative da sottoporre agli Uffici Comunali preposti al rilascio della concessione ed alla sua istruttoria, nel rispetto della distanza di 20 metri (misurata dal percorso più breve che intercorre dall'ingresso dell'esercizio all'inizio dell'occupazione dell'area) dall'esercizio cui afferiscono e delle indicazioni del "*Documento tecnico-operativo*".
 - f) Se il *dehor* viene installato in adiacenza a un edificio, la relativa localizzazione deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere i confini della proiezione del relativo esercizio;
 - g) In casi particolari, ove la conformazione dello spazio pubblico o di uso pubblico da occupare lo consenta, potranno altresì essere valutate soluzioni che eccedano i limiti dimensionali in proiezione dell'esercizio. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.
 - h) Nel caso in cui *Dehor* o SLPA vengano delimitati da vaso o altro arredo urbano questi devono essere posizionati all'interno dell'area oggetto di concessione e non all'esterno.
3. Le concessioni dei *dehor* non possono in ogni caso superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, con un massimo **di mq 100,00**, ferma restando l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m 3,50 per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza e la raccolta dei rifiuti.
4. Per tutti i beni culturali (allegato 1 al presente regolamento) e le relative aree di rispetto, inclusi nell'elenco di cui al decreto del Segretariato Regionale protocollo 6618 del 11/10/2022, l'installazione di SLPA e *Dehor* è consentita, previa autorizzazione, ai sensi degli articoli 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.
5. In piazza della Vittoria e in piazza del Duomo è consentita la sola installazione di SLPA esclusivamente negli spazi assegnati e riportati su apposita planimetria.
6. La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nei *dehor* non è consentita l'installazione di banchi e attrezzature da utilizzare per la trasformazione/cottura/riscaldamento di alimenti, mentre è ammessa la presenza di frigo per le bevande e le attrezzature per la mescita.
7. L'utilizzo dei *dehor* è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso; per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio ai residenti dall'esercizio della sua attività all'aperto.

8. Sull'installazione dei *dehor* è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario a esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il *logo* dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato purché autorizzata dall'Amministrazione comunale.
9. I concessionari hanno l'obbligo di tenere pulita l'area pubblica occupata dal *dehor*, nonché lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei *dehor* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario. Lo spazio pubblico dato in concessione per l'installazione di *dehor* deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
10. Tutti gli elementi costitutivi del *dehor* e tutti gli arredi utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni estetiche, tecniche e funzionali contenute nel "Documento tecnico-operativo".

Art. 8 - Attività

1. Il *dehor* non deve essere adibito ad uso improprio, talché l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 9 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi SLPA e/o strutture di *dehor*

1. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il suolo oggetto di occupazione deve essere comunque lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi, ove ciò sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio della Amministrazione comunale, ogni qualvolta ed entro i termini di volta in volta assegnati nelle seguenti ipotesi:
 - a) Nell'area interessata devono essere fatte opere pubbliche o interventi edilizi sull'immobile ove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti;
 - b) Nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 45 giorni naturali consecutivi, con l'avvertenza che questa norma non trova applicazione per i *dehor*;
 - c) In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti con l'avvertenza che questa norma non trova applicazione per i *dehor*;
 - d) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dagli Uffici competenti con riferimento particolare alle prescrizioni del Codice della strada, con congruo preavviso;
 - e) Per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità e qualora non fosse possibile la comunicazione con carattere di urgenza, l'Ente proprietario della strada è autorizzato alla rimozione delle strutture, ed i costi saranno a carico del titolare della concessione. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia e sarà tenuto a disposizione dell'interessato per un massimo di 60 giorni.

3. Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dovranno essere ripristinati direttamente dal concessionario. Nel caso di inadempienza, da parte del concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad incamerare la polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, comma 3 e art. 5 comma 4 e a disporre per la sua ricostituzione a pena di decadenza dalla concessione.
4. L'Amministrazione comunale è comunque sempre estranea a qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività autorizzata che potesse pervenire da terzi.

Art. 10 - Documento Tecnico-Operativo

1. L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico documento tecnico-operativo approvato e costantemente aggiornato dall'Amministrazione comunale con provvedimenti dirigenziali e da essa pubblicato sul sito *internet* a beneficio di tutti gli operatori, di seguito denominato "*Documento*".
2. Nel "*Documento*" sono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).
3. Nel "*Documento*" sono, altresì, ivi riportate le prescrizioni vigenti sul contenimento dell'impatto acustico, con previsione della documentazione necessaria da presentare, a corredo della domanda di concessione del suolo pubblico, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, ai fini dei necessari controlli da parte di ARPA e della Amministrazione.
4. Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nel "*Documento*" rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto, nella realizzazione e posa delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento, dovranno necessariamente conformarvisi rispetto alla modalità di progettazione dell'occupazione, alla scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e strumentazioni tecnologiche utilizzabili.
5. La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che gli impianti illuminanti installati non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
6. Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione (a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili) degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle singole occupazioni leggere concesse, dovranno conformarsi.

Art. 11 - Manutenzione delle SLPA e delle strutture di *dehor*

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei *dehor* e delle strutture leggere prontamente amovibili (SLPA) devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario.
2. È fatto obbligo al concessionario di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica ed estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'Ufficio, in ragione di quanto riscontrato, alla rimozione coattiva di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 12 - Durata della concessione per i *dehor*

1. Le concessioni per i *dehor* sono rilasciate per una durata pari ad:
 - a) anni 5 (cinque) se aperti per il periodo indicato nell'art. 3 lettera c.1). Una durata superiore, comunque non eccedente anni 10 (dieci), può essere rilasciata in caso di onerosità dimostrata della struttura da realizzare e valutata dal Settore competente al rilascio della concessione di cui al precedente art. 4 secondo i criteri che verranno definiti nel "*Documento*" di cui all'art.10.
 - b) anni 10 (dieci) se chiusi e conformi alle indicazioni dell'art. 3 lettera c.2).
2. Con proprio provvedimento motivato il Comune può revocare la concessione rilasciata per l'occupazione suolo per l'installazione di *dehor* su suolo pubblico nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.
3. La concessione è rinnovabile per ugual periodo secondo quanto disciplinato all'art. 4 comma 5 **per i Dehor** e all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento **per le SLPA**.

Art. 13 - Sospensione e revoca della Concessione

1. La Concessione di occupazione di spazio pubblico può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora l'Amministrazione comunale abbia la necessità di utilizzare il suolo pubblico interessato dall'occupazione per comprovate esigenze di carattere pubblico
2. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per liberare lo spazio occupato da SLPA e di 60 (sessanta) giorni per liberare lo spazio occupato dai *dehor* per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di notificazione dell'atto con il quale l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato la revoca della Concessione.
3. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) Quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - b) Qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica reiterato e contestato per almeno due volte dagli organi competenti e fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente (es. "pacchetto sicurezza");

- c) Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento;
 - d) Qualora gli elementi di arredo urbano o le strutture di *dehor* siano difformi da quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) Quando alle strutture autorizzate siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, in assenza dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
 - b) Quando ricorre il caso di cui all'art. 9, comma 3 del presente Regolamento
 - c) In tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente Regolamento da parte del concessionario.
5. La Concessione decade automaticamente per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità previste dal *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*;
6. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente responsabile, previa diffida scritta, sulla base di formali segnalazioni e contestazioni degli organi competenti.

Art. 14 - Occupazione abusiva

- 1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano per il contravventore, le sanzioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
- 2. Le occupazioni abusive sono tempestivamente rimosse a cura e spese del contravventore. In caso di inottemperanza provvederà direttamente l'Amministrazione comunale addebitando le spese al contravventore stesso.

Art. 15 - Applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico

- 1. Per l'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda al *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Vigilanza

- 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.
- 2. Le Concessioni devono essere esibite in originale a ogni richiesta dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 17 - Sanzioni

- 1. Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, oltre quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

2. Per i ritardi e/o le omissioni di pagamento del canone dovuto per le occupazioni e per le occupazioni abusive, si fa riferimento al “*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*” nonché all’art. 13, comma 5 del presente Regolamento.
3. Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate ed irrogate dal dirigente competente.

Art. 18 - Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando l’obbligo dell’assolvimento del canone unico per l’intera durata del periodo di occupazione concesso, per l’occupazione abusiva del suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Per l’occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 16, 17 e 18 della Legge 15/07/2009, n. 94.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione derivante da legge o altri Regolamenti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-*bis* del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta *ex* art. 16, comma 2 della Legge 689/81, pari ad € 150,00;
4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici.

Art. 19 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’efficacia della deliberazione che lo approva.
2. Tutte le strutture e gli elementi già installati, difformi da quanto disciplinato dai precedenti articoli, dovranno essere adeguati entro 24 mesi dalla data di approvazione del “*Documento*” di cui all’art. 10 del presente Regolamento.

Art. 20 - Abrogazione di norme e rinvio

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento, nonché il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale 02/02/2012, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Ogni successiva modifica legislativa che riguarda il presente Regolamento si intende automaticamente recepita senza bisogno di modificazioni.

Allegato 1

Elenco delle aree della Città di Pavia incluse nel Decreto del Segretariato Regionale protocollo n. 6618 del 11/10/2022

DENOMINAZIONE DEL BENE CULTURALE	AREA DI RISPETTO INDICAZIONI TOPONOMASTICHE
Castello e Parco Visconteo	Piazza Castello - Viale Matteotti – Viale Undici Febbraio
Palazzo del Collegio Borromeo	Piazza Borromeo
Collegio Ghislieri	Piazza del Collegio Ghislieri - Via A. Volta
Cripta dell'ex Chiesa di Sant'Eusebio e sovrastante Chiesetta secolo XVIII e Torri Civiche	Piazza Leonardo da Vinci
Palazzo Mezzabarba poi D'Adda ora Sede del Municipio	Piazza del Municipio - Via Foro Magno – Via Scopoli
Duomo (Cattedrale di Santo Stefano e Santa Maria Assunta)	Piazza del Duomo - via G. A. Omodeo (o Amadeo) - via Cardinal Riboldi – piazza Cavagneria
Basilica di San Michele Maggiore	Piazzetta San Michele - piazza Azzani - piazzetta Antonio Scarpa - via Severino Capsoni - via A. Scarpa
Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro	Piazza di San Pietro in Ciel D'Oro – via Liutprando - via Griziotti
Palazzo e Giardini Malaspina	Piazza Petrarca
Palazzo Del Broletto - Antico Municipio (Piazza Della Vittoria)	Piazza della Vittoria - Via Comune – Via Omodeo - Via Calatafimi
Chiesa di Santa Maria del Carmine	Piazza del Carmine - Via Roma



Comune di Pavia
Provincia di Pavia

Documento tecnico-operativo sulle occupazioni di suolo pubblico con Strutture Leggere Prontamente Amovibili e con Dehor

Linee guida progettuali e caratteristiche tecniche, funzionali ed
estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.18/18 del 09/04/2024 Racc.Gen. 467

SOMMARIO

01. INTRODUZIONE	
02. TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
02.01. Strutture Leggere Prontamente Amovibili	6
02.02. Dehor	6
02.03. Ambiti territoriali	6
03. OBIETTIVI E QUALITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO	
03.01. Accessibilità	7
03.02. Qualità urbana	7
03.03. Sostenibilità ambientale	8
03.04. Responsabilità e cura.....	9
04. STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI	
04.01. Tavoli e Sedute	10
04.02. Ambito territoriale rappresentato dal Distretto Urbano del Commercio di Pavia	11
04.03. Elementi di delimitazione	11
04.04. Parapetti e barriere paravento	13
04.05. Pedane e pavimentazioni autoposanti a secco.....	14
04.06. Ombrelloni, tende ombra sole e gazebo	16
04.07. Tende solari	18
04.08. Complementi per il servizio	20
05. DEHOR.....	
05.01. Ambiti di inserimento.....	23
05.02. Complementi per il servizio	23
05.03. Pergolati.....	23
06. INDIRIZZI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MONUMENTALE	
07. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE.....	
07.01. Distanze da mantenere rispetto ai relativi elementi di viabilità e ingombro, a garanzia del corridoio pedonale.....	26
07.02. Localizzazione dell'occupazione	27
07.03. Marciapiedi.....	28
07.04. Casi particolari: occupazione su marciapiede contrapposto o altro ambito non antistante l'esercizio	32
07.05. Casi particolari: occupazione su marciapiedi porticati.....	33
07.06. Casi particolari: occupazione in presenza di fermate del TPL	33
07.07. Presenza dei flussi pedonali e ciclabili.....	34



07.08.	Accessibilità dei residenti, dei mezzi tecnici e di soccorso.....	34
07.09.	Coesistenza di molteplici funzioni	34
07.10.	Coordinamento con gli altri esercizi commerciali	35
07.11.	Aree verdi.....	35
07.12.	Carreggiata	38
07.13.	Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali	44
08.	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ONEROSITA' DEI DEHOR AI SENSI DELL'ART.12 DEL	
	REGOLAMENTO	



01. INTRODUZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale 19/10/2023 n. 38 è stato approvato il “**Nuovo Regolamento per l’installazione di Dehor e di Strutture Leggere Prontamente Amovibili per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**”, da ora Regolamento.

Le nuove richieste per l’installazione delle suddette strutture dovranno fare riferimento al nuovo Regolamento approvato, mentre tutte le concessioni legittimamente in essere, dovranno adeguarsi alle prescrizioni entro i termini prestabiliti nell’articolo 19 del Regolamento.

Il presente documento come previsto all’art.10 Regolamento, definisce elementi di dettaglio tecnico, funzionale ed estetico, nonché ulteriori prescrizioni e indicazioni tecnico-operative utili a individuare la migliore soluzione progettuale per le occupazioni di suolo.

Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche qui contenute rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto, nella realizzazione e posa delle strutture, dovranno necessariamente conformarsi alle medesime nella fase di progettazione e scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e attrezzature-impianti utilizzabili.



02. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il Regolamento norma le procedure autorizzatorie per le occupazioni che interessano esclusivamente il suolo pubblico e le aree private di interesse pubblico, ovvero sulle quali insiste una servitù di passaggio (porticati compresi).

È possibile occupare porzioni di suolo pubblico con tre diverse tipologie di intervento:

- Strutture Leggere Prontamente Amovibili (S.L.P.A.);
- Dehor non stabilmente chiusi;
- Dehor stabilmente chiusi.

02.01. Strutture Leggere Prontamente Amovibili

Ai sensi del Regolamento sono da intendersi **“Strutture Leggere Prontamente Amovibili”** i manufatti temporanei facilmente smontabili e rimovibili, con conseguente minimo impatto sul territorio. La definizione delle SLPA è contenuta all'art.3, comma 1, lettera b) del Regolamento, cui si rimanda.

02.02. Dehor

Ai sensi del Regolamento i **dehor** sono strutture composite e smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti, apribili per almeno un terzo della superficie frontale e laterale, e chiuse anche superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

La definizione dei dehor è contenuta all'art.3, comma 1, lettera c) del Regolamento, cui si rimanda.

02.03. Ambiti territoriali

Ai fini dell'applicazione del *Nuovo Regolamento per l'installazione di dehor e strutture leggere prontamente amovibili per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande* il territorio comunale è ripartito in due zone, rispettivamente Zona A (Coincide con l'ambito territoriale del Distretto Urbano del Commercio di Pavia) e Zona B (tutto il restante territorio comunale).



03. OBIETTIVI E QUALITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO

Lo spazio pubblico gioca un ruolo fondamentale all'interno della città contemporanea poiché può contribuire notevolmente a migliorare il benessere e la qualità di vita dei suoi abitanti. Si illustrano alcuni criteri generali nella sua progettazione, valorizzando e non penalizzando la qualità e l'uso collettivo degli spazi.

03.01. Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di potersi muovere negli spazi, di raggiungere ed accedere agevolmente agli ingressi e di fruirne tutte le attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. È dunque necessario garantire nelle immediate vicinanze dell'intervento sempre almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione anche alle utenze deboli, con particolare attenzione ai contesti nei quali sono presenti fermate del trasporto pubblico, ingressi, monumenti o altre aree per la collettività.

È inoltre opportuno valutare l'inserimento dell'intervento all'interno del contesto urbano di modo da non obbligare il pedone a eventuali deviazioni e allungamenti dei percorsi, valutando i flussi esistenti e non ingombrando le linee di desiderio pedonali dell'area, a vantaggio anche dei fruitori del plateatico per garantire sicurezza, comfort e protezione dal rumore e dal movimento. L'accessibilità deve essere quindi intesa come l'insieme delle caratteristiche distributive, dimensionali e gestionali per una fruizione agevole e sicura degli spazi e delle attrezzature della città per tutte le categorie di utenti, ma anche a garanzia di una più ampia libertà d'uso dello spazio pubblico, non riducendo la possibilità di ospitare ulteriori funzioni.

03.02. Qualità urbana

La leggerezza e amovibilità delle strutture posizionabili, oltre che l'eventuale stagionalità, devono essere correttamente intese sotto il profilo tecnico-progettuale: non sono in alcun modo prescindibili gli obiettivi della migliore funzionalità, qualità e sicurezza delle occupazioni.

La qualità della progettazione di questi spazi è fondamentale da una parte per rendere fruibili nel massimo comfort le aree dedicate all'attività di somministrazione di cibo e bevande, dall'altra essi rientrano però in un più complesso sistema di funzioni relazionandosi con il paesaggio urbano. È dunque necessario che le occupazioni dialoghino con il contesto rispettandone o altresì migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità.

L'intervento può dunque essere una importante opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, portando all'attenzione la qualità urbana: ad esempio ampliando le superfici ad uso pedonale, potenziando il patrimonio verde con vasi e fioriere, moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico, migliorandone la percezione della sicurezza grazie all'illuminazione e al presidio, dotandosi di componenti di arredo che valorizzino la fruibilità e l'estetica della città.

Non secondari nella progettazione dell'intervento sono infine gli aspetti strutturali, le relative caratteristiche prestazionali, la valutazione dei rischi in casi di emergenza e il rispetto di tutte le normative legate ai requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza degli elementi adottati, la sicurezza degli avventori e la sicurezza del personale che opera. Particolare attenzione andrà prestata agli aspetti legati alla sicurezza stradale, al rispetto del Codice della Strada e al relativo Regolamento, per le occupazioni che occupano la fascia di sosta in carreggiata.



03.03. Sostenibilità ambientale

È incoraggiata la progettazione di spazi che adottino scelte costruttive ed elementi d'arredo che tengano in considerazione l'impatto sull'ambiente e il ciclo di vita degli oggetti, con particolare riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi.

Materiali di qualità

Scegliere preferibilmente materiali biodegradabili, riciclabili e atossici. Sia la loro lavorazione attraverso il processo produttivo sia la successiva distribuzione devono essere rispettose delle direttive europee sul design sostenibile, che ne definiscono anche l'efficienza energetica ottenuta tramite la riduzione del consumo in fase produttiva, oltre alla valutazione del ciclo di vita del prodotto, definendo un "profilo ecologico" che consente di certificare la qualità.

Materiali riciclati e rigenerati

Scegliere preferibilmente materiali riciclati e rigenerati per ridurre i costi di costruzione ed entrare in un principio di economia circolare. I prodotti riciclati per essere considerati tali devono avere delle certificazioni che attestino la quantità e la qualità di riciclato e che ne verifichino la tracciabilità durante il ciclo produttivo.

Materiali a bassa emissività

Scegliere preferibilmente le vernici, colle e altri materiali che emettono zero o bassi livelli di composti organici volatili per aiutare a migliorare la qualità dell'aria e la salute delle persone.

Materiali di provenienza locale

Optare preferibilmente per l'approvvigionamento locale dei materiali e degli elementi di arredo non solo per supportare l'economia locale, ma anche per ridurre l'impatto della struttura finale in termini di costi di trasporto e di carbon footprint.

Materiali di facile manutenzione

Avere una strategia per rimuovere i graffiti e sostituire o riparare le caratteristiche del parklet danneggiate come le piante, ringhiere o altri elementi, considerando che alcuni materiali possono costare di più inizialmente, ma consentono di avere elementi più di lunga durata e che sono di più facile manutenzione e pulizia.

Uso del verde

L'incremento di vegetazione nello spazio pubblico può supportare il miglioramento del benessere dei suoi utenti in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, di miglioramento del micro-clima urbano, ad esempio attraverso la mitigazione dell'effetto isola di calore, ma anche più in generale di vivibilità ed estetica dei luoghi.



03.04. Responsabilità e cura

L'inserimento di occupazioni è un'opportunità per tutti di valorizzazione dello spazio urbano: in quest'ottica è molto importante coglierne la responsabilità, adottando un'azione condivisa di cura da parte dei concessionari e dell'Amministrazione.

Il concessionario dovrà garantire la pulizia, l'igiene, la manutenzione dell'area concessa, nonché degli spazi adiacenti ad essa.

I concessionari restano responsabili della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione, rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione, nonché del mantenimento della perfetta integrità della vegetazione sita in corrispondenza o in adiacenza dell'area concessa.

Essi si impegnano inoltre ad adottare misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

Tutti gli elementi posizionati devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali a cura del concessionario. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

L'attività di pulizia ed igiene deve essere condotta con riguardo a tutti gli spazi in concessione e ai luoghi contigui o vicini agli esercizi, con l'obbligo di tenere pulita l'area pubblica occupata, nonché lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio, allo scopo di condividere responsabilità e cura dello spazio pubblico.

In questo senso sono incoraggiate inoltre azioni di sensibilizzazione nei confronti della cura dello spazio pubblico, della pulizia, nonché della sostenibilità ambientale, ad esempio promuovendo un servizio plastic free nel proprio esercizio, attuazione di sistemi di vuoto a rendere, raccolta differenziata e ogni altra azione virtuosa e responsabile che miri alla creazione di un ecosistema urbano sostenibile.



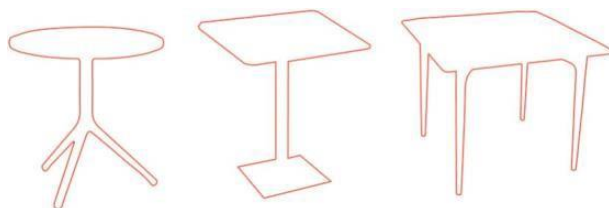
04. STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI

04.01. Tavoli e Sedute

La disposizione di questi arredi dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico, tale da determinare percorsi diretti e lineari: dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze, così da non provocare in alcun modo l'interruzione dei percorsi pedonali.

È richiesto l'uso di sedie coordinate tra loro con seduta singola, e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata, di dimensioni contenute da 2 a 4 persone e non potranno superare il peso di 5 kg l'una.

La modularità dei tavoli consente infatti una maggiore flessibilità nella gestione degli spazi a disposizione, garantendo delle vie di fuga in caso di necessità.



Esempi di tavoli da 2 a 4 persone in diverse forme e modelli



Esempi di sedute singole in diverse forme e modelli

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano, preferendo un design lineare.

A titolo esemplificativo sono consigliati i seguenti materiali:

- Legno naturale o laccato
- Metalli naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati
- Materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno)
- Fibre intrecciate
- Polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio.

Sono ammesse anche altre tipologie di sedute, quali ad esempio divanetti, che costituiscano un ambiente coordinato con eventuali tavoli e sedie presenti

La posa di tavoli e sedie dovrà inoltre garantire la minimizzazione dei rumori in fase di allestimento e disallestimento delle occupazioni.



Eventuali tessuti per imbottiture e tovaglie dovranno essere preferibilmente in tinta unita neutra (dal marrone al beige, avorio, bianco, dal grigio scuro al grigio chiaro), in accostamento cromatico con gli altri elementi, e mantenuti sempre in buono stato.

Tutti gli arredi, le tovaglie ed i cuscini non dovranno riportare scritte o marchi pubblicitari.

04.02. Ambito territoriale rappresentato dal Distretto Urbano del Commercio di Pavia

In tali ambiti occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- Le sedute ed i tavolini devono essere in materiale metallico dei colori nero, grigio antracite o grigio micaceo, in legno o in polipropilene
- Le tovaglie dei tavolini dovranno essere di colore chiaro nelle tonalità del beige, sabbia ed écru;
- È data facoltà di utilizzare cuscini per le sedie dello stesso colore del tovagliame.

04.03. Elementi di delimitazione

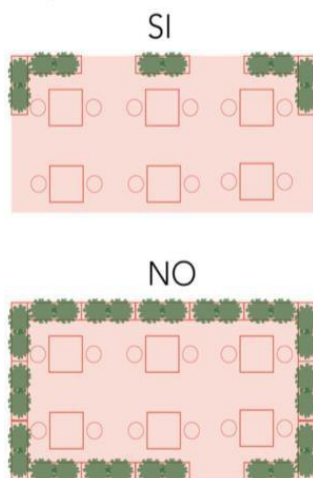
A delimitazione delle aree occupate possono essere adottati e posizionati elementi quali fioriere, parapetti e paraventi, con limitazioni in base alla tipologia di concessione e all'ambito su cui insiste l'occupazione.

Sulle aree pedonali, al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici e la regolarità dei flussi pedonali, non è consentita la delimitazione continua degli spazi occupati, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo senza interruzioni, ad esclusione delle occupazioni afferenti alla tipologia dei dehor.

È possibile invece adottare soluzioni discontinue con vasi e fioriere per meglio identificare l'area occupata. Sarà inoltre possibile valutare in sede di rilascio del provvedimento concessorio, il posizionamento di barriere paravento continue nell'ottica di consentire una mitigazione delle condizioni climatiche proteggendo dal freddo e dagli agenti atmosferici.

Sui marciapiedi e aree verdi, è consentita la delimitazione continua degli spazi occupati mediante l'apposizione di paraventi o fioriere, (nelle tipologie individuate dal presente documento) per tutto l'anno.

Occupazioni su aree pedonali



Nel caso di occupazioni in carreggiata nella fascia di sosta, gli elementi perimetrali svolgono il ruolo centrale di protezione dell'occupazione dall'urto accidentale dei veicoli: devono avere carattere di continuità e robustezza e devono essere presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale. La loro adozione consente inoltre di ridurre l'impatto dei fenomeni di inquinamento atmosferico provenienti dalla strada.

È necessario dunque adottare sistemi di delimitazione continua, garantendo la qualità degli elementi, al fine del contenimento di urti accidentali, con particolare attenzione a rendere protetti e ben visibili gli angoli dell'occupazione anche con il supporto di opportuna segnaletica stradale.

Elementi di delimitazione per occupazioni in carreggiata



Essi non devono in ogni caso ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e avere caratteristiche di opportuna resistenza.

Gli elementi adottati dovranno essere descritti e rappresentati nella planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione, per consentirne una valutazione di idoneità.

Non è in alcun modo ammesso l'utilizzo di elementi tipologici non inclusi nel presente Documento e non preventivamente approvati dagli uffici competenti. In caso di utilizzo di elementi tipologici difforni, il richiedente è tenuto ad apportare immediatamente le modifiche necessarie, pena la decadenza della concessione.

Fioriere

L'inserimento di fioriere è favorito per la qualità del comfort ambientale ed estetico, che deriva dallo incremento del verde urbano nelle immediate vicinanze del plateatico, oltre che per la sua funzione di delimitazione dell'area occupata e ne è consentito il posizionamento su tutte le tipologie di aree.

Con riferimento agli ambiti su marciapiede e isole pedonali, per consentire una maggiore trasparenza e permeabilità anche con l'uso di fioriere, esse dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero.

Le caratteristiche estetiche degli elementi adottati sono a discrezione del progettista.

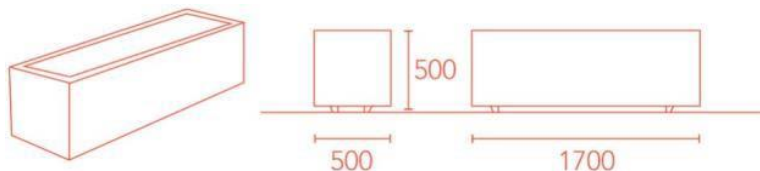
A garanzia della funzionalità e dell'omogeneità estetica, è obbligatorio l'uso di fioriere dal design lineare, o con tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante, previo assenso dell'ufficio preposto al rilascio della concessione.

Su tali elementi non è consentito apporre scritte pubblicitarie.

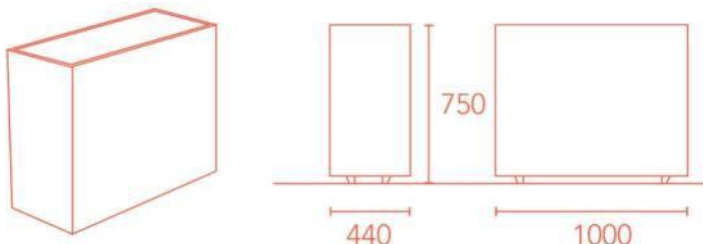


I vasi possono essere adottati in due dimensioni di tipo rettangolare:

- Più bassa e lunga, con larghezza 50 cm, nelle dimensioni 170 x 50 x H 50; 150 x 50 x H 70;



- Più alta, larghezza 30-40 cm, altezza 75 cm, lunghezza variabile 70-100 cm.



Le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera e comunque non inferiore a 100 cm.

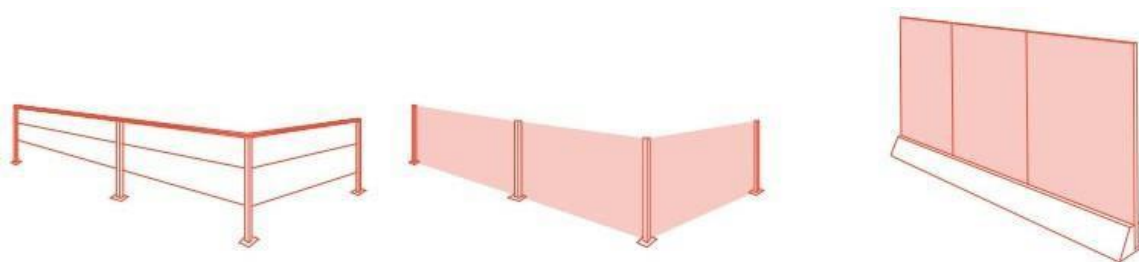
La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi.

Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie.

Per le occupazioni in carreggiata, le tipologie di vaso descritte dovranno costituire barriera continua e rigida ed essere stabilmente ancorate alla pedana.

Inoltre, per efficacemente mitigare l'inquinamento di prossimità derivante dal passaggio delle auto, è consigliabile adottare delle essenze arbustive di 1,50 m (compreso il vaso). È suggerita in generale la messa a dimora di piante che supportino il comfort e il benessere degli utenti, con caratteristiche anche ombreggianti, ornamentali, ma che allo stesso tempo siano adatte al clima resistendo alle diverse temperature e in considerazione dell'esposizione alla luce solare e al vento.

04.04. Parapetti e barriere paravento



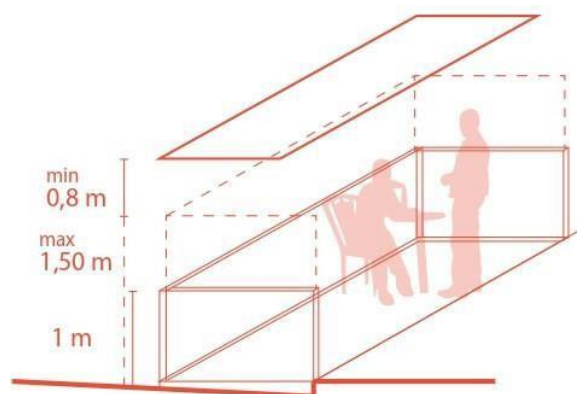
Tipologie di parapetti e barriere paravento

L'inserimento di parapetti è consentito esclusivamente nelle occupazioni delle fasce di sosta in carreggiata.

Le barriere paravento possono essere adottate anche su marciapiedi, aree a verde, aree pedonali, in quanto possono esercitare una funzione di mitigazione dal freddo.

Gli elementi devono avere altezza massima di 1,50 metri, compreso lo spessore dell'intelaiatura e/o del basamento e comunque mantenere un'apertura di minimo 80 cm da eventuale copertura per garantire una corretta aerazione dell'occupazione.

Sono da adottarsi barriere completamente trasparenti, per garantire sicurezza e massima permeabilità visiva dello spazio; tali elementi devono dunque essere aperti e trasparenti, o al più opachi fino a un'altezza massima di 1 metro dal piano di calpestio, come ad esempio nel caso di uso di fioriere. La figura esplicativa rappresenta una eventuale copertura che può essere alternativa alle tende ombreggianti.



Parapetti e paravento devono essere fissati alle pedane (ove autorizzate), o al suolo unicamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati.

Tutti gli elementi strutturali dovranno garantire stabilità e adeguata protezione rispetto ad urti accidentali e avere un design semplice e lineare, che rechi il minimo impatto sul contesto urbano. La finitura individuata per barriere e paraventi è il grigio antracite o micaceo.

Ogni altro materiale, forma o finitura diversa da quanto indicato dovranno essere assentiti dagli uffici preposti. Eventuali pannelli di completamento dovranno essere di materiale trasparente con caratteristiche antirottura. I parapetti e le barriere paravento non possono avere scritte pubblicitarie.

04.05. Pedane e pavimentazioni autoposanti a secco

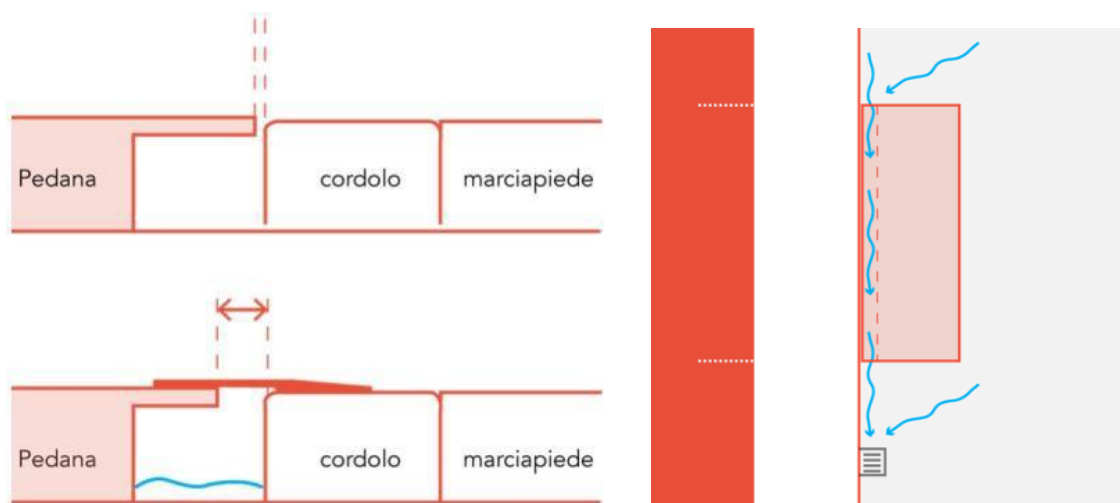
Possono essere adottate pedane e altre pavimentazioni o tappeti a seconda dell'ambito sul quale insiste l'occupazione, sempre con il requisito di essere facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo, con o senza sopraelevazione, senza alcuna manomissione del suolo pubblico.

Si intendono, in particolare, per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili, adottabili nelle sole situazioni in cui sia necessario superare dislivelli esistenti, eliminando dunque eventuali barriere architettoniche che impediscono la completa fruibilità dell'area da parte di tutti gli utenti, come ad esempio nel caso di occupazioni complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, in cui l'adozione della pedana è obbligatoria.

E' vietato il posizionamento sui marciapiedi e su isole pedonali di strutture con pedane, con l'intento di garantire continuità e dialogo fra tutti gli spazi pedonali senza ostacoli di sorta, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.

È comunque possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali: il sistema è applicabile in carreggiata nel caso di occupazione della fascia di sosta in presenza di marciapiede rialzato, o per occupazioni in aree verdi con manto erboso, a tutela dello stesso.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere l'altezza necessaria a raggiungere il medesimo livello del piano di calpestio ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Eventuali altri scivoli di raccordo dovranno in ogni caso essere realizzati all'interno dell'area occupata. In caso di non necessità di raccordo per il superamento delle barriere architettoniche le pedane non potranno essere più alte di 15 cm. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.



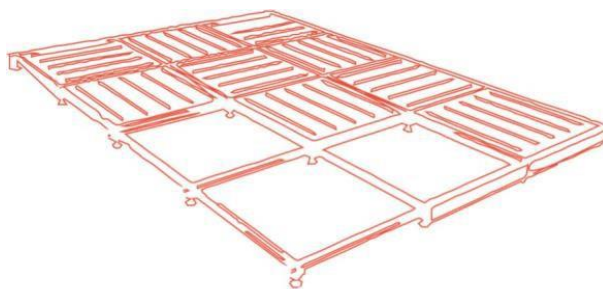
Progettazione di dettaglio della pedana con attenzione alle barriere architettoniche e al deflusso delle acque meteoriche

Con particolare riferimento alle occupazioni in carreggiata, il posizionamento delle pedane deve garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di raccolta delle acque.

Sarà inoltre necessario garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sottoservizio da parte del personale addetto in caso di necessità in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità, e non dovrà costituire intralcio al regolare deflusso delle acque.

Nel caso di aree verdi sono adottabili soluzioni con pedane sopraelevate, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante, necessariamente permeabili a tutela del manto erboso.

Sono altresì adottabili pavimentazioni a raso realizzate con uno strato di ghiaia posato a secco su letto di sabbia, solo in presenza di aree sterrate senza manto erboso. È comunque sempre necessario garantire la permeabilità del suolo, ed è vietata la costipazione di radici affioranti.



Pedana modulare rialzata

Le pedane devono essere sempre tolte nei periodi di divieto indicati nel Regolamento.

Le pedane e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

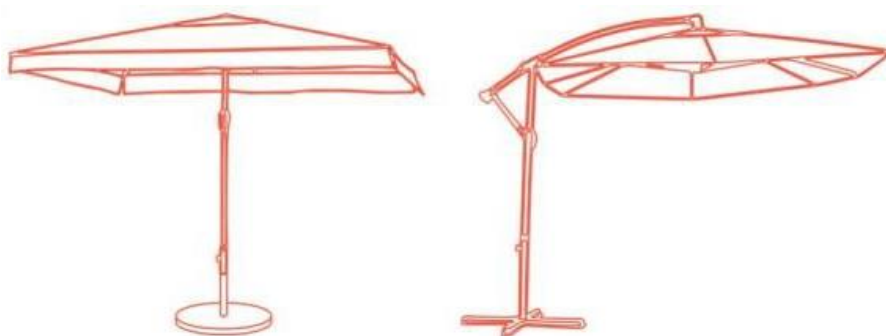
04.06. Ombrelloni, tende ombra sole e gazebi

Le coperture svolgono funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e le loro caratteristiche devono essere valutate caso per caso a seconda delle necessità e del contesto in cui vengono posizionate.

Le coperture autorizzate dal Regolamento per le occupazioni leggere sono limitate a quelle prontamente amovibili con copertura a teli: ombrelloni, tende ombra sole e gazebi.

Sono escluse tutte quelle strutture stabili con coperture rigide che, seppur smontabili, richiedono un tempo più lungo per essere messe in opera e/o smontate e impattano maggiormente dal punto di vista estetico e funzionale sull'ambito urbano di inserimento.

Per ombrelloni si intendono quelle strutture con copertura a teli provviste di singolo appoggio al suolo. Gli ombrelloni dovranno avere copertura di forma quadrata o rettangolare in tessuto e struttura di altezza massima pari a 4,00 metri, e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione autorizzata. Le punte delle stecche dovranno avere un'altezza minima di 2,20 m. dal suolo.



Tipologie comuni di ombrellone a palo centrale (A) e a braccio laterale (B)

Per tende ombra sole si intendono tutte quelle strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo, collegati tra di loro, con particolare riferimento a manufatti caratterizzati da un design

lineare, per ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente non rigida a telo teso e non a botte e altezza massima 2,50 metri.

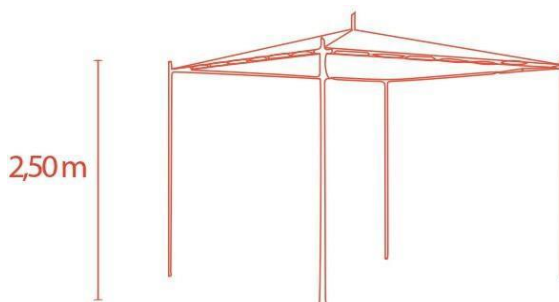
Si evidenzia che in ogni caso, nelle occupazioni in carreggiata la copertura deve essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea marginale della corsia di transito, in quanto potrebbe essere di intralcio al transito dei mezzi.

La copertura non deve avere porzione sporgente rispetto al perimetro dell'area concessa.



Esempio di tenda ombra

Per gazebo si intendono le strutture leggere e smontabili con 4 punti di appoggio e copertura a falde con teli, di altezza totale massima 2,50 metri



Esempio di gazebo

Le tende ombra e i gazebo non possono essere localizzati in aderenza di facciate e possono essere posti solo in aree urbane di particolare ampiezza e pedonalità. È vietato posizionare le tende ombra e i gazebo su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate e i parterre alberati, in Piazza della Vittoria e in Piazza del Duomo.

Il posizionamento di ombrelloni, tende ombra e gazebo non deve prevedere alcuna manomissione del suolo.

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone. Tutti i sistemi di zavorraggio devono altresì rientrare all'interno dell'area oggetto di occupazione e nel caso possano costituire intralcio devono essere opportunamente protetti e/o segnalati.

Gli elementi devono inoltre rispettare specifiche condizioni di sicurezza non impedendo in alcun modo la visibilità del traffico veicolare; in particolare, in prossimità di incroci semaforizzati e/o in presenza di segnaletica stradale verticale, tali strutture non dovranno ostruire una perfetta visione delle lanterne semaforiche e dei cartelli.

Si raccomanda un corretto dimensionamento degli elementi, in particolar modo nel caso di occupazioni in adiacenza agli edifici, rispettando le finestrate esistenti e non costituendo ostacolo visivo, o in presenza di alberature, che andranno tutelate evitando che le strutture ostacolino lo sviluppo delle fronde o producano danneggiamenti a branche o rami bassi.

La struttura deve avere montanti di sezione contenuta e può essere realizzata in legno o metallo verniciato grigio antracite o micaceo.

Il rivestimento deve essere realizzato con tessuti impermeabili o semi impermeabili (tessuti naturali impermeabilizzati, acrilici, pvc a seconda delle esigenze). In presenza di irradiator di calore, ombrelloni e tende dovranno essere costituiti da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Per le coperture devono preferibilmente essere usati tessuti i cui colori siano, esclusivamente in tinta unita e, per un corretto inserimento nel contesto urbano, abbiano tonalità neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona. Il colore tipo preferibilmente indicato per i tessuti è la tinta unita di colore avorio écru (RAL 1014). Nel caso di ombrelloni disposti in serie, è consentito inserire un collegamento tra gli stessi, costituito da materiale impermeabile o simile, avente la funzione di raccolta delle acque piovane.

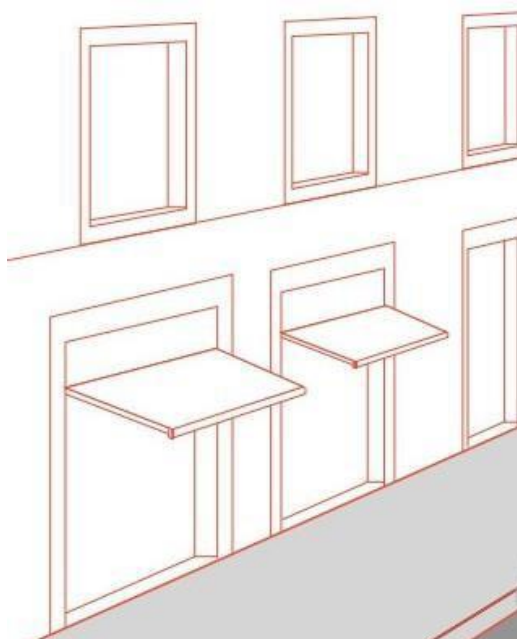
Tende ombrosole o gazebo di dimensioni oltre i 6 metri di lato dovranno essere verificate per sicurezza, estetica e compatibilità con l'ambito di inserimento dagli uffici preposti.

Nel caso di tende ombrosole o gazebo disposti in serie e collegati fra di loro per più di 6 metri, saranno considerati come unico corpo ai fini delle verifiche.

Non sono ammesse scritte pubblicitarie.

04.07. Tende solari

Per tende solari annesse alle SLPA si intendono teli in tessuto o materiali simili posti in fregio agli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo e fissati a parete, a telo teso.



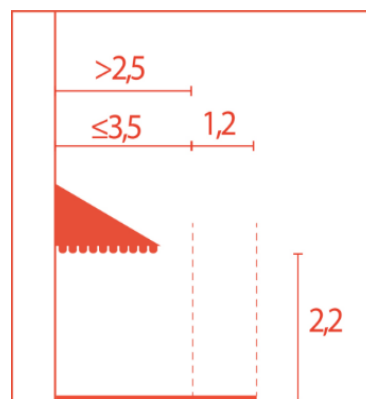
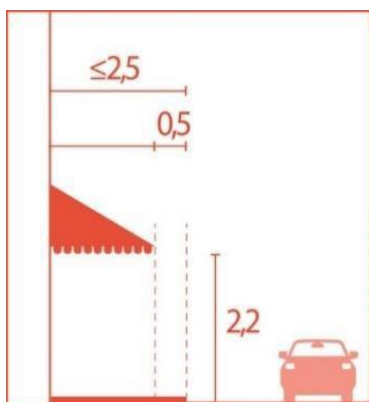
Le tende solari sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, salvo compatibilità con i flussi pedonali e carrabili presenti. In Piazza della Vittoria, in Piazza del Duomo e nei porticati sono ammesse solo tende verticali all'interno dell'arco.

Le tende devono essere generalmente avvolgibili. La sporgenza massima della tenda, misurata nella sua proiezione al suolo, è di 3,5 metri, previa fattibilità in termini di dimensioni rispetto all'ambito di inserimento. È altresì consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a 1 metro.

Sui marciapiedi con larghezza inferiore a 2,5 metri deve essere mantenuta una distanza minima di 0,5 m tra il bordo esterno della tenda e il filo del marciapiede. Sui marciapiedi con larghezza uguale o superiore a 2,5 metri la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e il filo del marciapiede non dovrà essere inferiore a 1,2 metri.

Dimensionamenti delle tende solari

L'altezza minima dal suolo delle tende deve essere di 2,20 metri. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali, purché siano ad una distanza minima dal suolo di 2 metri. In caso di compresenza di tende solari, ombrelloni o tende ombrosole, non è consentito porle in aderenza e sarà necessario mantenere una distanza minima a cielo libero di 1,5 metri.



Nelle modalità di posa è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici e decorativi.

Nelle costruzioni esistenti le tende per la vetrina singola dovranno essere comprese nella luce interna della vetrina. Qualora non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (con sporgenza massima di 15 cm).

Qualora le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, sono vietate installazioni che comportino manomissioni della facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse previo parere positivo dell'Ente preposto al vincolo, o a seguito di un regolamento specifico di zona.

Le tende devono avere telo inclinato per le vetrine. In presenza di portici, le tende tese tra i pilastri devono essere a telo verticale.

È possibile realizzare tende solari con tessuti impermeabili o semi impermeabili (tessuti acrilici, naturali impermeabilizzati, pvc, a seconda delle esigenze). In presenza di irradiator di calore, tende e ombrelloni dovranno essere costituiti da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Devono preferibilmente essere usati tessuti i cui colori siano esclusivamente in tinta unita e abbiano, per un corretto inserimento nel contesto urbano, tonalità neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico dell'edificio e con le tonalità di fondo della zona.

Il colore tipo indicato per i tessuti è preferibilmente la tinta unita di colore avorio - écru (RAL 1014).

È consentita la sola pubblicità con il nome dell'esercizio o altro sulle mantovane, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

04.08. Complementi per il servizio

Sono inoltre ricompresi tra gli elementi consentiti gli oggetti per il comfort ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggi portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata.

Non sono consentite attrezzature per la preparazione/trasformazione/cottura/riscaldamento di alimenti, mentre è ammessa la presenza di frigoriferi per le bevande e attrezzature per la mescita.

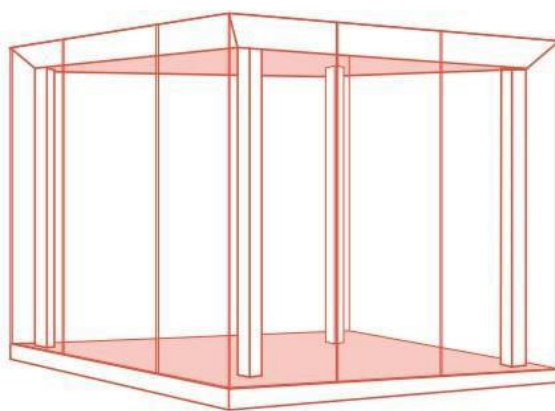
Tali arredi devono essere necessariamente posizionati all'interno dell'area in concessione e dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività.

05. DEHOR

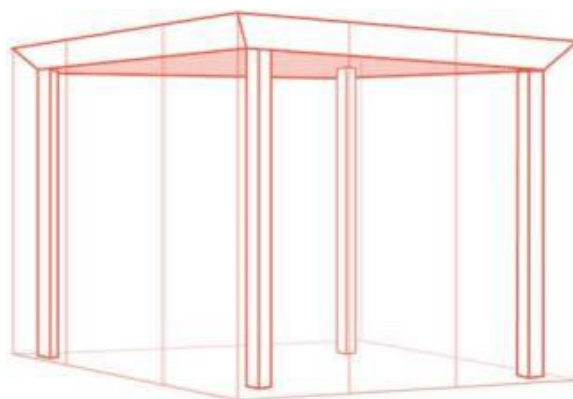
Tali strutture possono essere destinate e adibite esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; le attività devono essere svolte anche in tali sedi nel rispetto della normativa di settore, delle disposizioni igienico-sanitarie e delle vigenti previsioni regolamentari in materia.

Nella categoria sono ricomprese strutture non leggere, composite e smontabili, anche chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e completamente trasparenti, apribili per almeno un terzo della superficie frontale e laterale e chiuse superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi in materiale leggero di spessore massimo 10 cm, comunque sempre facilmente rimovibili e smontabili, al fine di garantire una maggiore stabilità alla struttura. Il pacchetto isolante deve avere un telo superiore in tessuto, anche plastificato.

Le strutture possono essere realizzate con o senza pedana. La pedana deve sempre essere installata in presenza di acciottolato, ovvero qualora la pavimentazione esistente presenti una superficie non piana o sconnessa. ***Nel caso di adozione di un sistema con pedana sarà in ogni caso necessario garantire l'accessibilità a tutti i tipi di utenza, con riguardo al superamento delle barriere architettoniche.***



Esempio di struttura chiusa con pedana



Esempio di struttura chiusa senza pedana

Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni e chioschi.

La struttura portante dovrà essere costituita da montanti a sezione contenuta e una copertura che garantisca il minor impatto possibile in termini estetici sul contesto, anche adottando sistemi a facciata continua in cui i montanti e la copertura risultino arretrati rispetto alle chiusure trasparenti laterali.

Le chiusure laterali devono risultare per la maggior parte apribili per almeno un terzo della superficie frontale e laterale e, per quelli di cui all'art.3 comma 1 lettera c punto 1 del Regolamento (*Dehor non stabilmente chiusi*), durante il periodo 01/04 – 31/05 e 01/09-30/10, in fase di esercizio dovranno essere mantenute completamente aperte.

Ove possibile, può essere consentito l'ancoraggio al suolo di tali strutture con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica.

Sulla struttura o sulla copertura non è ammessa alcuna forma di pubblicità o l'apposizione di qualsiasi scritta, fatta eccezione per l'insegna di esercizio.

Il margine inferiore della copertura deve essere posto a non meno di m. 2,40 dal piano di calpestio stradale.

L'altezza massima delle strutture non potrà essere superiore a m. 3,50 dal piano di calpestio stradale e gli elementi di copertura possono superare l'area del plateatico per un massimo di cm. 50 per parte.

La superficie assoggettabile al canone unico previsto dalla legge 160/2019 è quella indicata dal relativo Regolamento Comunale.

La struttura deve essere in legno o metallo di colore grigio antracite o micaceo. Sugli spigoli vivi prospicienti la carreggiata stradale è necessario installare delle bande segnalatrici o illuminanti.

Al fine di un coordinamento dei colori delle coperture, si consente l'uso di una ristretta gamma di colori orientata su due tonalità: una neutra per facciate prevalentemente tinte chiare o pastello ed una seconda tonalità calda per facciate tinteggiate a colori intensi o in mattoni a vista. La prima gamma si compone del RAL 10 "avorio chiaro, ecrù" e del RAL "1001 "beige". La seconda gamma è composta dal RAL 2000 "giallastro chiaro" e dal RAL 1017 "zafferano". Colori di tonalità diverse potranno essere ammessi previo parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza in sede di rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica.

È vietata l'installazione di altoparlanti all'esterno dei dehor mentre sono ammesse apparecchiature di diffusione sonora per musica di sottofondo all'interno degli stessi.

Tavoli e Sedute

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata a creare un ambiente unitario ed armonioso con la struttura del Dehor preferendo un design lineare.

A titolo esemplificativo sono consigliati i seguenti materiali:

- Legno naturale o laccato
- Metalli naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati
- Materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno)
- Fibre intrecciate
- Polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio.



05.01. Ambiti di inserimento

I dehor con struttura chiusa sono soggetti a maggiori limitazioni in termini di ambito di inserimento in quanto sono maggiormente invasivi e impattanti rispetto allo spazio pubblico.

In particolare è vietata l'installazione di dehor su aree verdi non pavimentate, compresi i parterre alberati, nonché in Piazza della Vittoria e in Piazza del Duomo.

Su marciapiedi e isole pedonali i dehor sono soggetti a specifiche prescrizioni in termini di dimensionamento dei passaggi pedonali.

Se il dehor viene installato in adiacenza ad un edificio, la relativa localizzazione deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere i confini della proiezione del relativo esercizio.

È altresì ammessa l'installazione di dehor con elementi di copertura in aree con strutture porticate, a condizione che sia lasciato libero lo spazio necessario per il transito pedonale.

Il dehor su carreggiata può essere aperto sul lato verso il marciapiede e rispondere a tutte le prescrizioni dovute nella progettazione delle occupazioni in carreggiata.

05.02. Complementi per il servizio

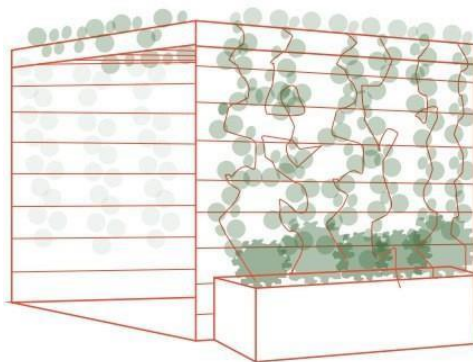
Sono inoltre ricompresi tra gli elementi consentiti gli oggetti per il comfort ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggi portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata.

Non sono consentite attrezzature per la preparazione/trasformazione/cottura/riscaldamento di alimenti, mentre è ammessa la presenza di frigoriferi per le bevande e attrezzature per la mescita.

Tali arredi devono essere necessariamente posizionati all'interno dell'area in concessione e dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività.

05.03. Pergolati

Le strutture con uno o più appoggi caratterizzate da graticci a sostegno di piante rampicanti sono caratterizzate da una non immediata amovibilità.



La scelta delle piante dovrà essere adeguata al contesto e dovrà essere oggetto di attenta e costante manutenzione e cura.

Sono in ogni caso vietate coperture plastiche, onduline, tipologie industriali e affini, preferendo strutture snelle con montanti in legno o metallo smaltato.

06. INDIRIZZI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO MONUMENTALE

Per tutti i beni culturali e le relative aree di rispetto, inclusi nell'elenco di cui al decreto del Segretariato Regionale protocollo 6618 del 11/10/2022, e di seguito riportati, l'installazione di SLPA e di Dehor è consentita previa autorizzazione ai sensi degli articoli 21 oltre che 146 del D.lgs. 42/2004.

DENOMINAZIONE DEL BENE CULTURALE	AREA DI RISPETTO INDICAZIONI TOPONOMASTICHE
Castello e Parco Visconteo	Piazza Castello, Viale Matteotti, Viale XI Febbraio
Palazzo del Collegio Borromeo	Piazza Borromeo
Collegio Ghislieri	Piazza del Collegio Ghislieri, Via A. Volta
Cripta dell'ex Chiesa di Sant'Eusebio e sovrastante Chiesetta secolo XVIII e Torri Civiche	Piazza Leonardo da Vinci
Palazzo Mezzabarba poi D'Adda ora Sede del Municipio	Piazza del Municipio, Via Foro Magno, Via Scopoli
Duomo (Cattedrale di Santo Stefano e Santa Maria Assunta)	Piazza del Duomo, via G.A. Omodeo, via Cardinal Riboldi, piazza Cavagneria
Basilica di San Michele Maggiore	Piazzetta San Michele, piazza Azzani, piazzetta A. Scarpa, via Severino Capsoni, via A. Scarpa
Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro	Piazza di San Pietro in Ciel D'Oro – via Liutprando - via Griziotti
Palazzo e Giardini Malaspina	Piazza Petrarca
Palazzo Del Broletto - Antico Municipio (Piazza Della Vittoria)	Piazza della Vittoria - Via Comune – Via Omodeo - Via Calatafimi
Chiesa di Santa Maria del Carmine	Piazza del Carmine - Via Roma



07. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Le occupazioni di suolo disciplinate dal Regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde e in carreggiata nei termini e nei limiti previsti.

La richiesta di occupazione dovrà osservare dei principi generali da applicare in ogni situazione e contesto:

- Deve essere garantito il rispetto della pedonalità, la necessità di mobilità e lo spostamento di persone con disabilità, i quali pertanto non devono essere ostacolati con nuove barriere architettoniche e impedimenti procurati dalle strutture proposte; deve essere garantito il regolare transito dei mezzi di sicurezza e soccorso e l'accesso a passi carrai ed ingressi privati;
- Deve essere garantita la tutela dello spazio antistante gli esercizi commerciali immediatamente confinanti, fatto salvo il nulla osta della proprietà dichiarato in fase di presentazione della richiesta di occupazione.

In coerenza con le disposizioni dell'art. 20, comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), le occupazioni dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, un corridoio pedonale di larghezza minima di 2,00 metri tale da garantire il flusso dei pedoni in sicurezza nel caso di SLPA.

Nel caso di dehor tale corridoio è esteso a 3,00 metri. Tale dimensione può essere riparametrata rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, scivoli disabili, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).

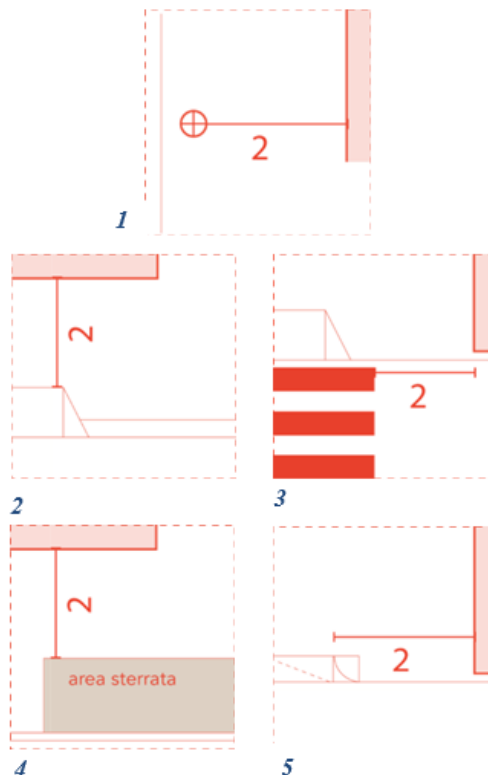
Si specifica che, in presenza di elementi dissuasori (paletti, parigine, archetti, ecc.) con funzione anti-sosta posti a margine del cordolo esterno del marciapiede, è possibile collocare le occupazioni parallelamente a tali dissuasori, arretrando di 0,50 metri l'allineamento del posizionamento degli elementi occupazionali proposti.

Tale distanza, di 0,50 m. deve essere mantenuta anche dai pali della luce, e dagli armadietti dei servizi a rete. In quest'ultimo caso deve essere sempre e comunque garantita l'accessibilità.

Per assicurare piena visibilità ai segnali stradali, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 79 comma 1 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e in coerenza con l'art 20 Codice della Strada in materia di occupazioni suolo pubblico la distanza minima dalla segnaletica stradale dovrà essere di 2 metri e comunque nell'osservanza di quanto prescritto dall'Art. 18 comma 2 del CdS devono essere rispettate le fasce di visibilità nei centri abitati ("triangoli di visibilità").

In ogni caso, le occupazioni devono essere posizionate in allineamento a quelle già esistenti in modo da garantire la continuità dei percorsi pedonali nel tratto interessato.

07.01. Distanze da mantenere rispetto ai relativi elementi di viabilità e ingombro, a garanzia del corridoio pedonale.



Distanze da mantenere rispetto ai relativi elementi di viabilità e ingombro, a garanzia del corridoio pedonale.

- 1. pali luce e segnaletica verticale.
- 2. Scivoli pedonali
- 3. attraversamenti pedonali
- 4. Aree sterrate/aree verdi
- 5. passi carrai

E' possibile valutare la riduzione della distanza da m. 2,00 a m.1,00, solo nei casi limite in cui le vetrine siano poste a meno di m.1,00 dall'ingresso carrai. In questi casi, il richiedente, dovrà dimostrare che la proprietà confinante, sul lato che consentirebbe l'estensione dell'occupazione, non rilascia nulla osta, e che non vi siano problemi in termini di sicurezza. La presente specifica non si applica per le occupazioni in carreggiata.

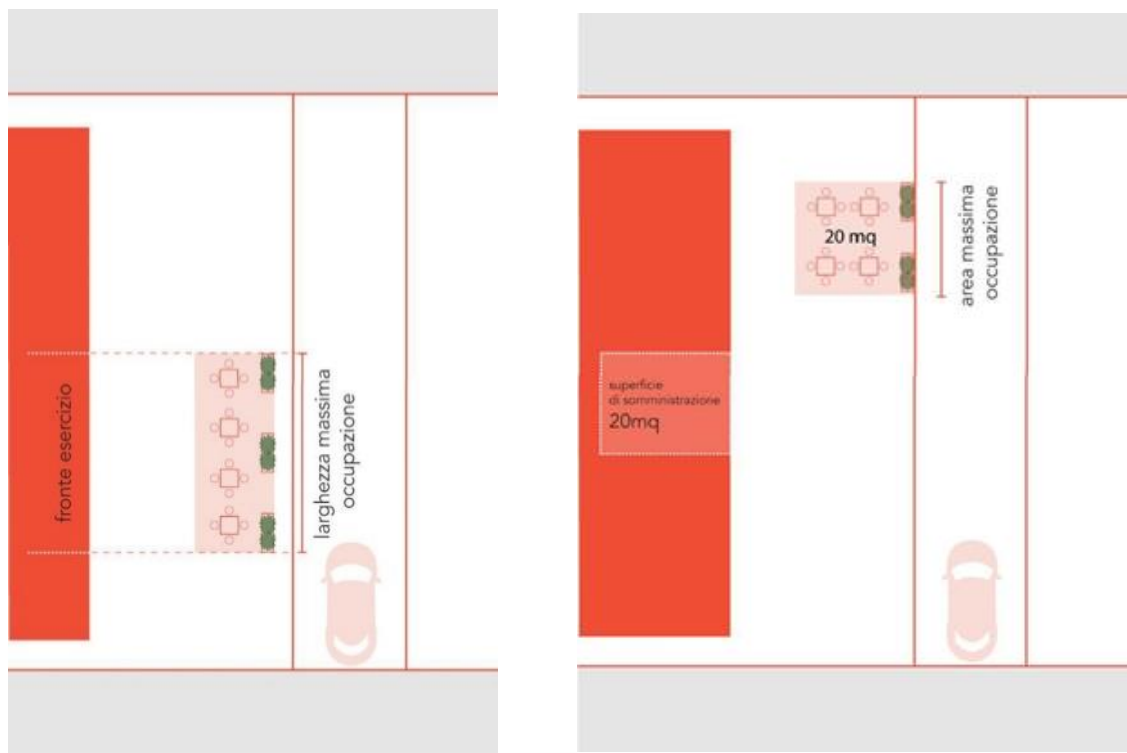
L'occupazione dovrà rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 metri dalla proprietà confinante (passi carrai, ingresso pedonale, ecc.), non dovrà in alcun modo intralciare l'accesso pedonale o carrabile dei condomini allo stabile e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro ingresso e movimento ai mezzi autorizzati.

Dovrà inoltre essere sempre garantito il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture poste anche a persone con problemi di disabilità motoria.



07.02. Localizzazione dell'occupazione

L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario, proiettando sullo spazio antistante la larghezza dell'esercizio.



Qualora l'occupazione sia localizzata su un'area non prospiciente l'esercizio commerciale, nei limiti previsti dal Regolamento, la superficie di suolo pubblico concedibile non deve essere superiore alla superficie di somministrazione o di vendita interna dell'esercizio.

Trattasi di aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altro punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo e ad altre funzioni (residenziale, professionali e simili) nelle quali è possibile richiedere la collocazione dell'occupazione previo assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile.

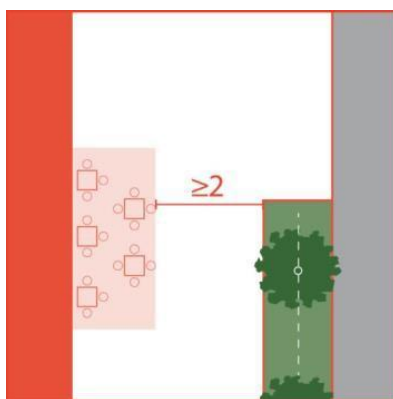
Nelle aree caratterizzate da un maggiore impatto delle occupazioni sul tessuto urbano, in relazione al consumo di suolo pubblico, alla compresenza di diverse funzioni urbane e sociali, al decoro urbano e alla tutela ambientale, alla sicurezza e all'ordine pubblico, l'Amministrazione si riserva di definire criteri di parametrizzazione della superficie di suolo pubblico concedibile e localizzazione di dettaglio delle occupazioni.

07.03. Marciapiedi

La superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente.

Nella realizzazione dell'occupazione su marciapiede deve in ogni caso restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a 2 metri nel caso delle occupazioni leggere, e 3 metri nel caso dei dehor, tenendo in considerazione ogni elemento che ostacoli il passaggio (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...). Nei percorsi porticati deve essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m.1,20.

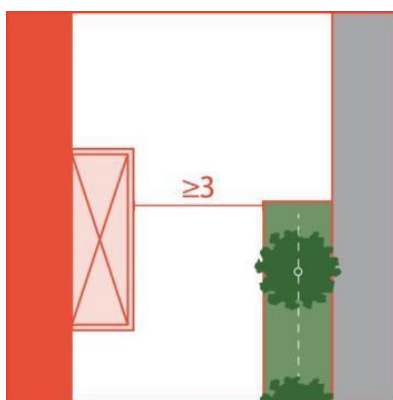
Negli ambiti caratterizzati da flussi pedonali consistenti o per motivi di sicurezza possono essere definite prescrizioni diverse con dimensione minima del passaggio superiore a 2 metri.



Distanza minima per il passaggio (occupazioni leggere)

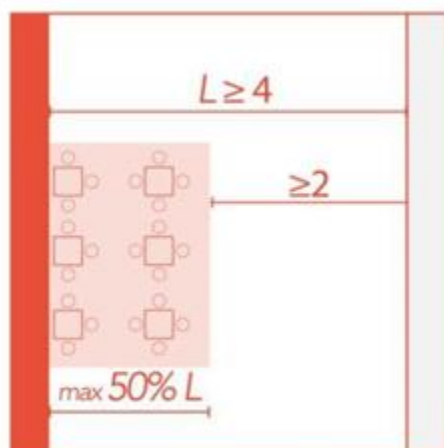
Se sono presenti pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione.

Nel caso di occupazioni autorizzate con la procedura dei dehor la dimensione minima del passaggio pedonale è aumentata a 3 metri.

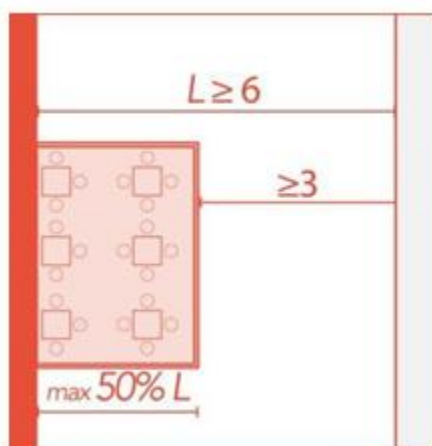


Distanza minima per il passaggio (strutture chiuse)

In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 metri, ferma restando l'applicazione del limite minimo di 2 metri per il passaggio nel caso di occupazioni leggere e 3 metri per i dehors con struttura chiusa, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% della larghezza del marciapiede, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione.



Occupazioni leggere su marciapiede ampio

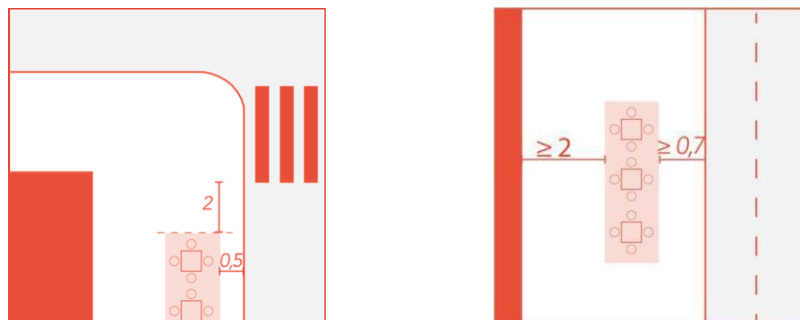


Dehors con strutture chiuse su marciapiede ampio

Qualora l'occupazione sia posizionata verso il filo del marciapiede, è necessario mantenere dal cordolo di questo una distanza minima di 50 cm, ad eccezione dei casi in cui l'occupazione sia posizionata a scavalco tra marciapiede e fascia di sosta, con pedana in carreggiata che garantisca la continuità del piano di calpestio; in presenza di piste ciclabili o sosta l'occupazione deve distanziarsi dalle stesse di almeno 0,70 m per garantire la sicurezza e la discesa dal mezzo. In caso di adiacenza a stalli carico/scarico e stalli riservati a persone con disabilità, il distanziamento non può essere inferiore a 1 m.

Qualora l'occupazione riguardi la porzione esterna del marciapiede, come ampliamento della pedana sita in fascia di sosta, questa potrà essere occupata solo in caso di accoglimento della richiesta di occupazione in carreggiata, allo scopo di evitare interferenze con l'utilizzo della fascia di sosta da parte degli autoveicoli.

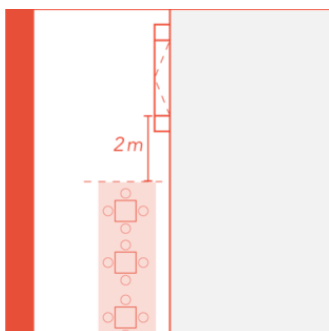
L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dagli stessi, né occultare la segnaletica stradale presente.



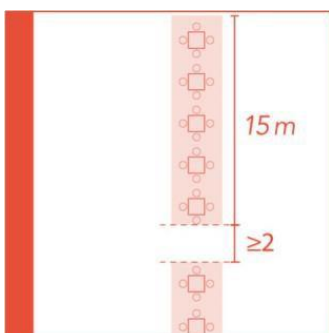
In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.

L'occupazione dovrà inoltre rispettare i franchi minimi di salvaguardia di 2 metri dalla proprietà confinante (passi carrai, ingresso pedonale, etc.) e non dovrà in alcun modo intralciare l'accesso pedonale o carrabile dei condomini allo stabile e dovrà garantire in ogni momento il regolare e sicuro ingresso e movimento ai mezzi tecnici e/o di soccorso in caso di necessità.

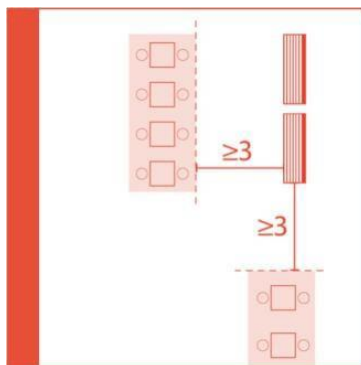


In presenza di occupazioni non in aderenza all'edificio con estensione superiore a 15 metri, l'occupazione dovrà essere interrotta da uno spazio di passaggio di almeno 2 metri a tutela degli utenti dell'area.



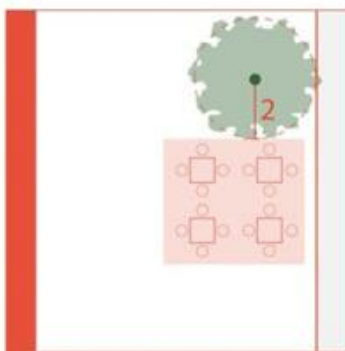
Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, tavoli, basamenti statue, fontane e ogni altro elemento assimilabile alla categoria), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da assicurare l'accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto in ordine alle distanze minime da questi elementi.

Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 metri al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità.

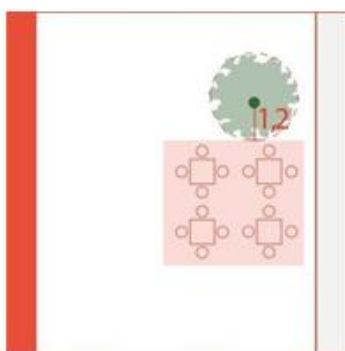


In presenza di alberature su marciapiede è necessario lasciare uno spazio libero attorno alle alberature di raggio 2 metri, misurato dal colletto delle stesse, e 1,20 metri dagli arbusti esistenti.

A ridosso di essi non potrà essere posato alcun arredo né effettuato alcun deposito di merci, nemmeno temporaneo.



Distanza minima da rispettare in prossimità di alberature

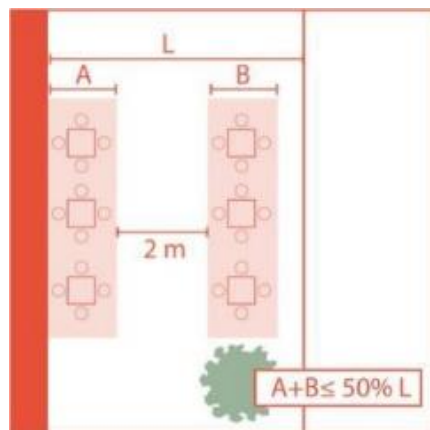


Distanza minima da rispettare in prossimità di arbusti

In prossimità di manufatti quali edicole, chioschi o simili è necessario mantenere una distanza minima di 3 metri, calcolati dalla proiezione al suolo del tetto.

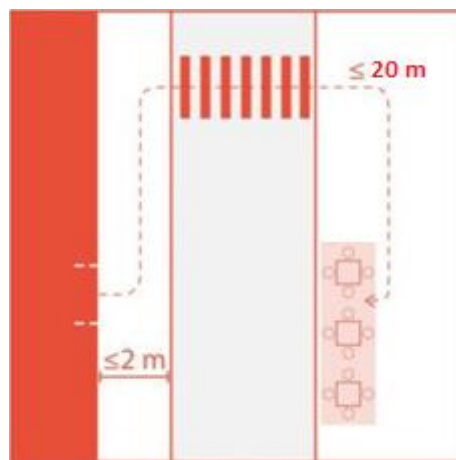
Nel caso di impianti di distribuzione carburanti è necessario mantenere almeno 5 metri dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio.

Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, qualora la configurazione del marciapiede lo richieda, purché l'ampiezza complessiva delle superfici occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza del marciapiede e sia garantito fra le due aree contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 metri.



07.04. Casi particolari: occupazione su marciapiede contrapposto o altro ambito non antistante l'esercizio

È consentito localizzare occupazioni su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada, come "**locali**" aventi caratteristiche geometriche e flusso di traffico compatibili con la necessità di un frequente attraversamento della carreggiata, purché sia presente un attraversamento pedonale in prossimità dell'occupazione o dell'esercizio ed ove la distanza (misurata dal percorso più breve che intercorre tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione dell'area) non sia superiore a 20 metri.



Le concessioni dei dehor non possono in ogni caso superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, con un massimo non superiore a mq 100,00 ferma restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m 3,50 per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza e la raccolta dei rifiuti.

È consigliabile compiere questa scelta progettuale ove manchino le dimensioni necessarie per l'occupazione in fregio all'esercizio o comunque nel marciapiede antistante.

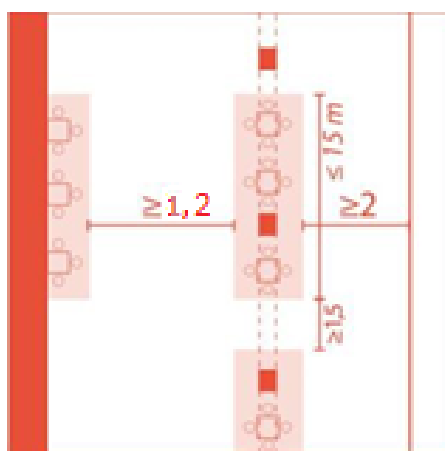
Rimane inteso che è necessario acquisire il nulla osta da parte di eventuali esercizi presenti in adiacenza al marciapiede di cui si richiede l'occupazione.

In presenza di cantieri connessi ad interventi di nuove infrastrutture e/o manutenzioni prolungate (oltre 6 mesi) della sede stradale, la localizzazione delle occupazioni potrà avvenire su marciapiedi ed aree pedonali o a verde collocati sino ad una distanza massima (misurata dal percorso più breve che intercorre tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione dell'area) di 20,00 m dall'esercizio commerciale del concessionario istante, al solo fine di superare le limitazioni superficiali connesse alla presenza delle opere di cantiere, ferme restando tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste per la tutela della sicurezza di operatori e cittadini.

07.05. Casi particolari: occupazione su marciapiedi porticati

Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:

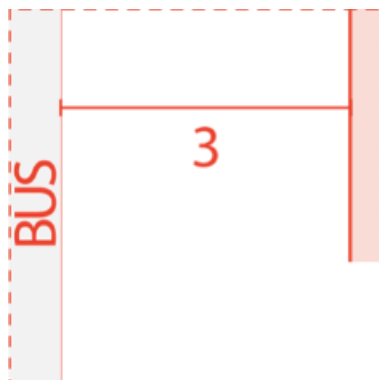
- Internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 1,20 metri;
- Sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2,00 metri necessario per il transito pedonale.



Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 metri, le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,50 metri in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

07.06. Casi particolari: occupazione in presenza di fermate del TPL

Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3,00 metri dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 metri dal cartello segnalatore);



07.07. Presenza dei flussi pedonali e ciclabili

Nella localizzazione dell'occupazione è opportuno considerare tutti i flussi pedonali e ciclabili che attraversano l'area pedonale, allo scopo di non ostacolarne il passaggio a beneficio degli utenti dello spazio pubblico, nonché dei fruitori dell'occupazione stessa.

Nelle aree pedonali è infatti di norma garantito, nel dimensionamento e localizzazione dell'occupazione, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2,00 metri su tutti i lati dell'area, salvo diversa indicazione assentita dalle competenti strutture.

È altresì necessario garantire adeguato distanziamento e allineamento con occupazioni già presenti nell'ambito e/o con altri elementi siti nelle vicinanze (a titolo esemplificativo, chioschi, edicole, arredo urbano).

Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le aree pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è inoltre consentita la delimitazione continua degli spazi in cui sono localizzate le occupazioni, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo.

È altresì vietato il posizionamento di pedane all'interno delle isole pedonali, salvo situazioni in cui la struttura sia necessaria a superare dislivelli e barriere architettoniche esistenti.

07.08. Accessibilità dei residenti, dei mezzi tecnici e di soccorso

In caso di transito autorizzato per i mezzi di soccorso, per i mezzi delle Forze dell'Ordine, per i mezzi preposti allo spazzamento e raccolta dei rifiuti, ovvero al fine di assicurare l'accesso ai passi carrai, le occupazioni dovranno essere collocate in modo da garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 metri secondo le previsioni del Codice della Strada.

07.09. Coesistenza di molteplici funzioni

Numerose aree ospitano periodicamente eventi, fiere e mercati, ma anche più genericamente attività ricreative, di gioco e di ritrovo.

L'opportunità di occupare parte dello spazio deve necessariamente prendere in considerazione la molteplicità degli usi che insistono sull'area e predisporre una coesistenza delle funzioni senza impedirne la fruizione.

Restano valide inoltre per le aree pedonali le previsioni descritte nel paragrafo Marciapiedi, riguardanti le distanze dagli elementi di arredo urbano: con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza dagli elementi di almeno 3,00 metri al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte degli utenti dello spazio pubblico.

07.10. Coordinamento con gli altri esercizi commerciali

In presenza di occupazioni di dimensioni maggiori di 15,00 metri o di più occupazioni localizzate una affianco all'altra, dovrà essere garantita adeguata permeabilità delle aree in modo che sia facilitato l'esodo in condizioni di emergenza.

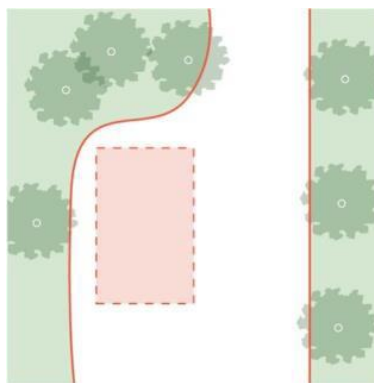
Dovrà inoltre essere garantito, nel posizionamento delle occupazioni, l'allineamento delle medesime, nell'ottica di garantire la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali e delle vie di fuga.

Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, salvo diversa indicazione, le occupazioni in questione dovranno essere collocate in modo da garantire un percorso per il transito pedonale di almeno 2,00 metri localizzato centralmente e pertanto potranno essere poste tutte in adiacenza agli edifici.

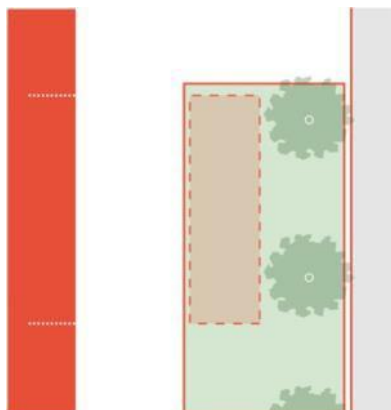
07.11. Aree verdi

Le occupazioni con elementi e strutture leggere prontamente amovibili possono essere concesse in forma stagionale (ovvero tra il 01 febbraio e il 30 novembre) anche su aree verdi, comprese le aree verdi su marciapiede e/o tra le carreggiate, eccezionalmente qualora non esistano alternative possibili su area pavimentata, e comunque prediligendo sempre le porzioni di spazi già pavimentati o sterrati, così da salvaguardare il tappeto erboso.

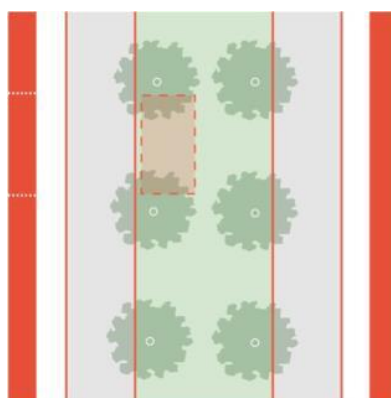
È vietata l'installazione di dehor su aree verdi non pavimentate, compresi i parterre alberati.



Aree verdi (parchi, giardini)



Aree verdi su marciapiede



Aree verdi tra carreggiate (parterre)

Qualora le occupazioni insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.



La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Particolare riguardo dovrà inoltre essere dato alla vegetazione presente: la collocazione delle occupazioni sulle aree in questione dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2,00 metri attorno alle alberature e 1,20 metri dagli arbusti esistenti, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere posato alcun arredo né effettuato alcun deposito di merci, nemmeno temporaneo.

È fatto divieto di scaricare sulle superfici in concessione e nel tornello delle piante presenti, anche in adiacenza all'occupazione, liquidi o prodotti tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È fondamentale che anche in presenza di concessione la vegetazione preesistente sia tutelata nella sua integrità. Il Regolamento specifica che restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.

Come per i marciapiedi, anche su aree verdi non è possibile effettuare scavi e utilizzare picchetti o qualsiasi altra modalità invasiva, nonché manomettere il terreno in particolar modo in prossimità di qualunque elemento arboreo, oltre ad essere vietato lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere o sospendere qualunque oggetto, per legare o sostenere qualsiasi manufatto o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici, vasi o fioriere ecc.).

In particolare i radiatori non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a 2,00 metri dalle alberature o dagli arbusti.

Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione dell'arredo urbano presente in loco, nonché l'occupazione degli stessi in quanto è necessario garantirne la pubblica fruibilità.

Nel posizionamento di tende ombra e ombrelloni dovrà essere tenuto in considerazione lo sviluppo della chioma delle alberature presenti in adiacenza o in prossimità dell'area in concessione, al fine di non produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.

Qualora per l'inserimento di arredi, dovessero esserci delle interferenze con la vegetazione esistente, sarà possibile richiedere il supporto tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.

I richiedenti dovranno essere garanti circa il mantenimento della perfetta integrità degli alberi e cespugli compresi nell'area concessa in uso e quelli posti nelle immediate vicinanze. I concessionari saranno tenuti a dar luogo, nell'ipotesi in cui le alberature limitrofe dovessero subire danneggiamenti irreversibili a causa dell'occupazione concessa, alla sostituzione dell'elemento arboreo danneggiato con nuovo esemplare del medesimo genere e della stessa specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili, oltre che alla corresponsione del danno economico che sarà quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso.

Non è consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti quali: panchine, cestini, cestoni, delimitatori, ecc.

L'occupazione delle strutture deve essere tale da garantire uno spazio sufficiente a consentire il libero transito dei pedoni (in maniera sufficiente a consentire il distanziamento sociale) e dei mezzi di servizio e di quelli addetti alla manutenzione. Pertanto non potranno essere occupate porzioni di viali e vialetti in modo tale che sia ostacolata la libera circolazione.



Non dovrà essere arrecato intralcio alcuno alle attività di manutenzione delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione, nonché alle attività legate ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari. Dovranno essere garantite le eventuali attività di manutenzione delle alberature. In questi casi i concessionari dovranno provvedere, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, allo spostamento delle strutture allestite o alla completa rimozione in tempi rapidi anche a fronte di brevissimo preavviso.

Al termine dell'occupazione ai concessionari corre l'obbligo di ovviare all'inevitabile degrado della cortina erbosa (se occupata) oltre che alla riparazione di eventuali danni arrecati ai manufatti pertinenti le suddette aree a verde (cordoni, panchine, arredi, pavimentazioni). L'onere di tali ripristini farà carico al concessionario che dovrà provvedere in via diretta o incaricando, nel caso di lavorazioni specialistiche (quali risemine, sostituzione elementi vegetali, riparazione arredi, ecc.) ditte specializzate del settore in grado di fornire la prestazione a perfetta regola d'arte.

A tale scopo si darà luogo ad un sopralluogo al termine dell'occupazione.

Allo scopo di cautelare l'Amministrazione Comunale rispetto ad eventuali inadempienze per le occupazioni degli spazi a verde verrà richiesta la costituzione di deposito cauzionale che potrà essere svincolato solo a fronte della verifica di assenza di danni riconducibili all'occupazione e/o all'esecuzione dei ripristini dello stato dei luoghi.

In caso di inadempienza da parte del concessionario il Comune di Pavia provvederà, previa preventiva contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino addebitandone i relativi costi.

07.12. Carreggiata

Su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico (o di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio) solo mediante la posa di strutture semi-rigide amovibili o dehor, come stabilito dal Regolamento.

Tipologie di strade

Le occupazioni possono essere concesse su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta, nelle seguenti tipologie di strada:

- Su strade residenziali;
- Su strade appartenenti a Zone 30 o comunque soggette a provvedimento di limitazione della velocità a 30 km/h,
- Su strade classificate come locali, ovvero con limite fino a 50 km/h e con caratteristiche geometriche e funzionali idonee, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie. In particolare, le strade classificate come locali sono identificabili in mappa disposta dall'Ente.

Per le occupazioni in continuità con le corsie di scorrimento dei veicoli sarà valutato il declassamento anche parziale della strada o l'applicazione del limite di 15 km/h.



L'installazione e la localizzazione delle concessioni deve avvenire, fermo il rispetto delle previsioni e limitazioni stabilite dal Codice della Strada, in modo da non interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e da non creare barriere architettoniche.

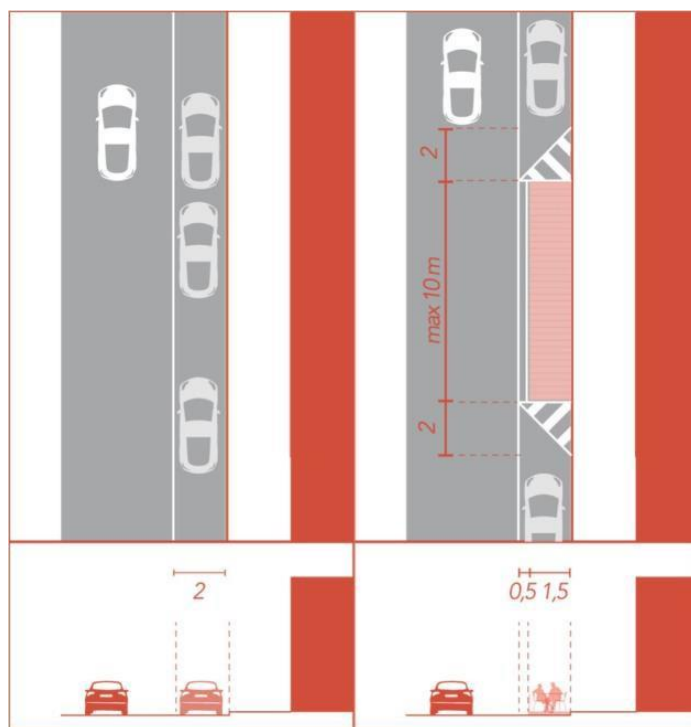
In particolare:

- a) L'installazione in prossimità di incroci stradali non deve essere di ostacolo né occultare la necessaria e chiara visibilità stradale
- b) È vietata l'installazione su sede stradale priva di fascia di sosta, soggetta a divieto di sosta e in prossimità degli incroci.

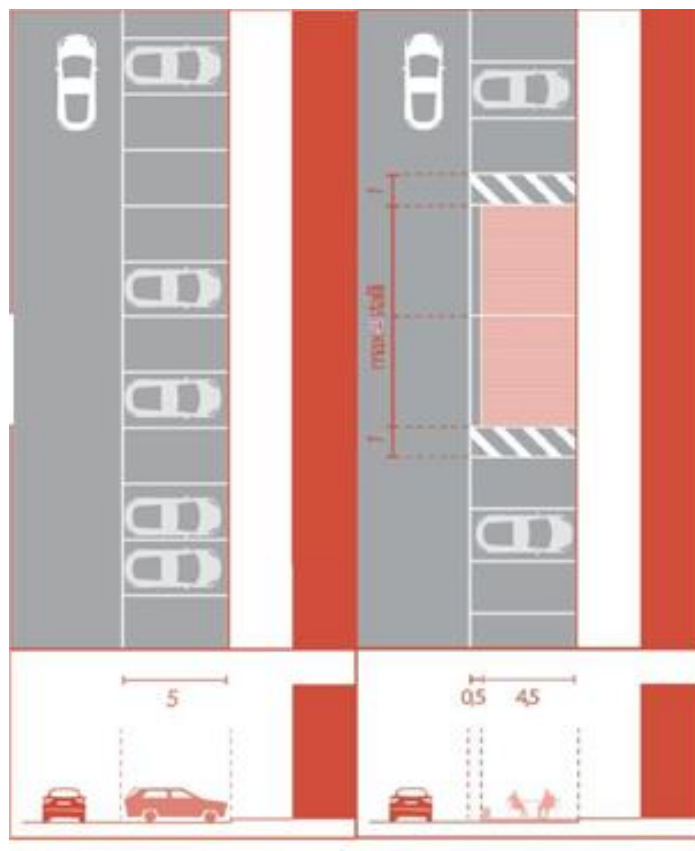
Tipologie di sosta occupabile e dimensioni massime

L'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento.

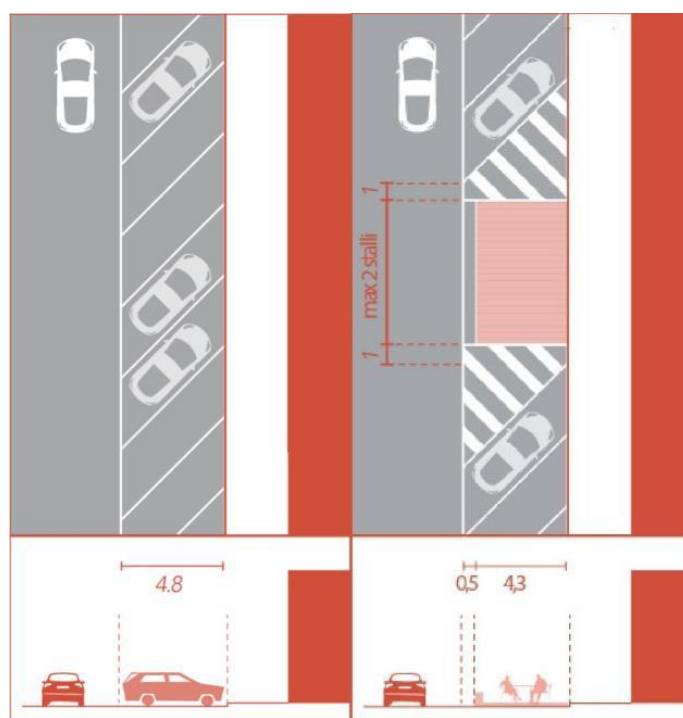
Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni previste in sostituzione della sosta non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 2 stalli di sosta in linea ovvero di 10,00 metri lineari o a 4 stalli di sosta a pettine, pari a circa 10,00 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 mt., salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità in loco di parcheggi e alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private presenti.



Dimensionamento delle occupazioni nelle fasce di sosta in linea



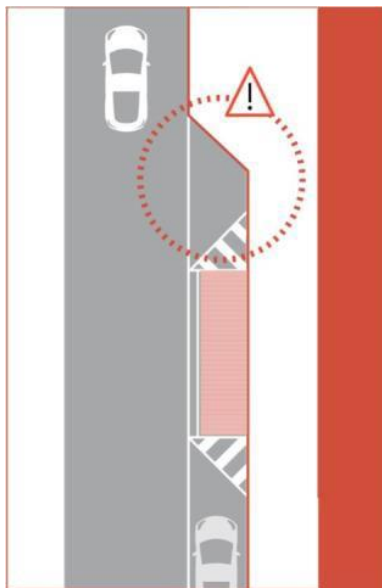
Dimensionamento delle occupazioni in fasce di sosta a 90 gradi



Dimensionamento delle occupazioni in fasce di sosta a 45 gradi

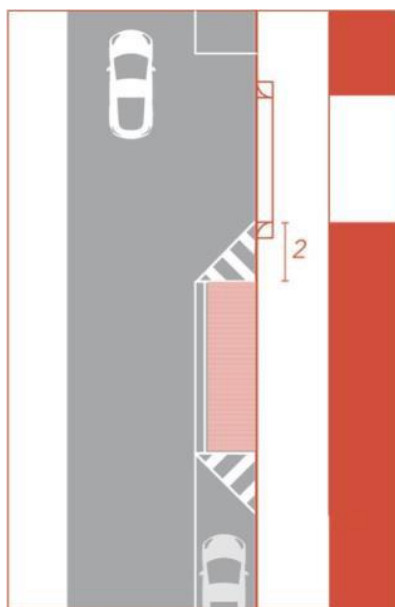
Posizionamento e distanze minime

Tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.



Esempio di spazi di sosta non utilizzabili

Il basamento dell'area occupata e ogni elemento facente parte dell'occupazione dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 metri dai restanti stalli di sosta, dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio, e dagli attraversamenti pedonali per garantire la visibilità del pedone e in corrispondenza di questi elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebratura di segnalazione.



Distanza da passi carrai

Elementi dell'occupazione

Per realizzare l'occupazione in carreggiata è necessario integrare nel progetto tutte le disposizioni di sicurezza necessarie a tutelare gli utenti dell'esercizio.

È obbligatorio prevedere una pedana rialzata a quota marciapiede, che sia di ausilio alle barriere protettive poste al perimetro dell'occupazione in caso di urto accidentale da parte degli autoveicoli e che consenta di superare il dislivello tra quota strada e marciapiede, anche a vantaggio degli utenti deboli e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta (se traslata), così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere.

Qualora la carreggiata risulti sullo stesso piano del marciapiede non dovrà essere adottata la pedana rialzata.

Il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonei elementi come descritto nel paragrafo "Elementi di delimitazione". Gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale e aventi carattere di continuità e robustezza, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata.

L'occupazione non deve inoltre occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia.

Segnaletica stradale

L'occupazione in fascia di sosta deve essere opportunamente identificata e individuata attraverso l'inserimento di segnaletica orizzontale e verticale.

È necessario tracciare la segnaletica orizzontale prevista, composta dal perimetro dell'occupazione ivi compreso il franco di sicurezza di 50 cm verso la corsia di marcia, e le zebraure che facilitano eventuali manovre dei veicoli identificando inizio e fine dell'occupazione in corrispondenza di sosta e/o passi carrai.



Può inoltre essere richiesta l'apposizione di specifica segnaletica verticale. Sugli elementi perimetrali, in corrispondenza dello spigolo rivolto verso il senso di marcia, andrà posizionato un cartello zebrato bianco/nero, segnale fig. 470 art. 175 Codice della Strada (Segnale di pre-ostacolo).

Su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione.

Gli elementi relativi alla segnaletica orizzontale e verticale saranno specificati nella planimetria di segnaletica allegata all'Ordinanza viabilistica, facente parte integrante dell'atto concessorio delle occupazioni in fascia di sosta su carreggiata.

Casi particolari: marciapiede di dimensioni ridotte o assente

Nella realizzazione dell'occupazione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento avvenga in sicurezza, nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 metri.

Con specifico riguardo a questi ultimi, l'occupazione dovrà in ogni caso garantire uno spazio libero di almeno 1,50 metri dall'impedimento (ad esempio l'edificio o l'aiuola presente) per il transito pedonale in sicurezza, eventualmente anche provvedendo all'allargamento in pedana dei marciapiedi se più ristretti e non occupando tale spazio con altri elementi di arredo. L'intervento è possibile in presenza di una fascia di sosta a pettine o a lisca che consenta l'ampliamento, eventualmente modificando l'assetto della sosta a sosta in linea.

07.13. Impianti tecnologici: caratteristiche tecniche e funzionali

A completamento dell'arredo del locale e a garanzia del comfort ambientale può essere necessario posizionare impianti di illuminazione e riscaldamento.

Anch'essi come gli altri elementi devono essere valutati attentamente e ben progettati in relazione allo spazio da occupare e al contesto di installazione del dehor o delle SLPA.

I concessionari dovranno infatti attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Illuminazione

La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e con la cartellonistica stradale e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, sia della struttura che dell'ambiente urbano circostante.

Si invita a valutare l'opportunità di adottare apparecchi a basso consumo energetico ed alta efficienza e che non comportino inquinamento luminoso non necessario.

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

Qualora le occupazioni siano in adiacenza all'edificio, i faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia su tutte le luci esistenti sulla facciata dell'immobile e posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre 0,50 m.

Lanterne e applique possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiede ad un'altezza superiore a 2,20 m. e non dovranno in ogni caso sporgere oltre 0,60 m.

Per faretti, lampioni, lanterne il richiedente dovrà comunicarne la tipologia e allegare immagini rappresentative, scheda tecnica e dichiarazione di conformità.

Riscaldamento

Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste obbligatorie connesse certificazioni comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiator di calore elettrici a infrarossi o alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10-15 kg, esclusivamente in spazi aperti e ben areati. Per questi ultimi si invita ad osservare tutte le indicazioni per l'installazione e l'uso in sicurezza, oltre che essere certificati e omologati.

In Piazza della Vittoria ed in Piazza del Duomo l'utilizzo di irradiator di calore alimentati da combustibile gassoso non è consentito.



Idoneità dei luoghi di installazione degli apparecchi a combustibile gassoso

Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE di conformità e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

L'installazione, vietata negli ambienti chiusi, è consentita in aree all'aperto in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

È vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo, nonché il Piazza della Vittoria ed in Piazza del Duomo.

Non è consentito installare apparecchi non integri.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l'apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente: "L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato".

Per ciascun esercizio possono essere utilizzate più bombole per una capacità complessiva non maggiore a 70 kg di GPL.

Gli apparecchi dovranno essere posizionati nel rispetto delle prescrizioni d'uso fornite dal fabbricante.

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Qualora sistemato sui marciapiedi l'apparecchio deve essere installato a una distanza adeguata dall'ingresso di negozi, abitazioni, locali comuni, nonché da fermate di autobus, distributori di carburante e depositi di materiali combustibili.
- L'apparecchio deve essere ben stabile al suolo in maniera tale da evitare il rischio di spostamento e/o ribaltamento a seguito di urti accidentali e/o in conseguenza di altre condizioni (es. forti colpi di vento). Possono essere adottati accorgimenti per evitare il rischio di spostamento/ribaltamento senza manomettere il suolo pubblico (es. zavorramento), ma essi devono essere previsti nel libretto di istruzioni del fabbricante a corredo dell'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere posizionato lungo i percorsi destinati al normale transito delle persone e non può essere collocato lungo i percorsi di esodo.
- I luoghi dove gli apparecchi vengono utilizzati devono essere dotati di un adeguato numero di estintori di tipo approvato.

Tali prescrizioni, sintetizzate in apposita procedura, dovranno essere notificate al personale preposto alla gestione delle apparecchiature e tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

È vietata l'installazione a distanza minore di 2,00 m da caditoie non sifonate e griglie di aerazione.

Qualora gli irradiator di calore fossero collocati sotto tende solari o ombraiole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).



Acustica

Nel rispetto delle previsioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, il richiedente è tenuto alla presentazione di specifica documentazione in materia di previsione di impatto acustico con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui al presente documento, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale 4 dicembre 2017, n.X/7477.

Tale documentazione è volta ad accertare le seguenti circostanze:

- a) Che all'interno dell'esercizio pubblico non siano installati o non vengano utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In questo caso l'esercente non è tenuto a presentare il documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. n.227/2011 (V.P.I.A. - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico) ma è tenuto a compilare specifica autodichiarazione soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione;

- b) Che all'interno del pubblico esercizio siano installati impianti di diffusione sonora, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico e che sussista, in tale ipotesi, una delle seguenti condizioni:

- L'orario del pubblico esercizio sia compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00, non venga effettuata musica live né DJ Set, non vengano svolti intrattenimenti danzanti e non siano presenti impianti di diffusione sonora in esterno;
- La sede del pubblico esercizio sia strutturalmente non connessa con edifici all'interno dei quali vi siano delle residenze, situata a più di 50 metri da residenze, non venga effettuata musica live né DJ Set, non vengano svolti intrattenimenti danzanti e non siano presenti impianti di diffusione sonora in esterno;
- il pubblico esercizio non abbia impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 100 watt né sub-woofer, non siano presenti impianti di diffusione sonora in esterno, non venga effettuata musica live né DJ Set, non vengano svolti intrattenimenti danzanti, non siano presenti impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure vi sia un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1,00 metro di distanza non superiore a 50 dB(A), non vi sia alcuna concessione di plateatico esterno o sia concesso un plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibilità non oltre le ore 24:00.

Si precisa che per impianti di trattamento dell'aria devono intendersi tutti gli impianti tecnologici di qualsiasi natura e specie atti al trattamento dell'aria come impianti di condizionamento, impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento, cappe di aspirazione fumi, ecc. oltre agli U.T.A. (Unità Trattamento Aria) in senso stretto.

In questi casi caso l'esercente non è tenuto a presentare il documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. n.227/2011 (V.P.I.A. - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico) ma è tenuto a compilare specifica autodichiarazione soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione.



- c) Che all'interno del pubblico esercizio siano installati e vengano utilizzati impianti di diffusione sonora, in condizioni diverse da quelle di cui al precedente punto b), e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nelle seguenti ipotesi:
- Che il pubblico esercizio non abbia alcuna concessione per l'utilizzo di plateatico esterno per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo pubblico o privato;
 - Che il pubblico esercizio abbia in concessione un plateatico esterno per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia esso su suolo pubblico o privato, di cui devono essere indicati i complessivi posti a sedere previsti.

In questi casi caso l'esercente deve presentare il documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del DPR n.227/2011 (V.P.I.A. - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico).

La competente Struttura Organizzativa dell'Ente verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata dagli esercenti in materia di previsione di impatto acustico.

In caso di presentazione del documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. n.227/2011 (V.P.I.A. - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico), la competente Struttura Organizzativa dell'Ente procederà all'inoltro ad ARPA per le valutazioni di competenza; detta Struttura restituirà all'esercente l'esito delle valutazioni di ARPA con le eventuali relative prescrizioni cui adempiere ai fini della legittima prosecuzione dell'attività di pubblico esercizio.

Si suggerisce, con riguardo ai diversi elementi di arredo (ed in particolare per le sedie) afferenti le strutture occupazionali descritte dal presente documento, di interporre tra l'arredo ed il terreno o le pedane, al fine di evitarne il contatto diretto, uno strato di materiale in grado di assorbire il rumore (gomma dura, feltrini, ecc.).

Si suggerisce, altresì, per la progettazione degli elementi di copertura o di delimitazione delle strutture (tende, ombrelloni, parapetti, paraventi ecc.), l'utilizzo di materiali aventi caratteristiche di fonoassorbimento o in alternativa la posa all'interno delle strutture, quali ulteriori elementi di arredo, di pannelli fonoassorbenti opportunamente dimensionati, al fine di migliorare la qualità del comfort acustico interno e ridurre il rumore ambientale.

08. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'ONEROSITA' DEI DEHOR AI SENSI DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO

L'art. 12 del Regolamento "*Durata della concessione per i dehor*", prevede che le concessioni per i dehor sono rilasciate per una durata pari:

- Ad anni 10 (dieci) se chiusi e conformi alle indicazioni dell'art. 3 lettera c.2).
- Ad anni 5 (cinque) se aperti per il periodo indicato nell'art. 3 lettera c.1).

Una durata superiore ai 5 anni e comunque non eccedente anni 10 (dieci), può essere rilasciata in caso di onerosità dimostrata della struttura da realizzare e valutata dal Settore competente al rilascio della concessione di cui all'art. 4 del Regolamento

Per determinare la durata delle concessioni dei dehor di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) si forniscono qui di seguito le indicazioni per la valutazione dell'onerosità degli stessi e la conseguente durata:

Durata concessione	Importo al mq di realizzazione del Dehor	Specificazione
5 anni	Inferiore/uguale a 500,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)
6 anni	Maggiore di 500 € ed inferiore/uguale 600,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)
7 anni	Maggiore di 600 € ed inferiore/uguale 700,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)
8 anni	Maggiore di 700 € ed inferiore/uguale 800,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)
9 anni	Maggiore di 800 € ed inferiore/uguale 900,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)
10 anni	Maggiore di 900,00 €	(IVA e spese tecniche escluse)

Al momento della presentazione dell'istanza di concessione per la realizzazione del Dehor il soggetto proponente dovrà corredare il progetto di computo metrico estimativo dettagliato, corredato se del caso, di preventivi delle ditte fornitrici il manufatto, utilizzando ove possibile, il Prezziario Opere Pubbliche vigente in Regione Lombardia al momento della presentazione dell'istanza, sulla base del quale verrà quantificato il costo a mq della struttura realizzanda e la durata della concessione.

Al termine dei lavori, prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentato al Settore comunale competente al rilascio della concessione copia di tutte le fatture quietanziate relative all'esecuzione dell'intervento realizzato, per la verifica del costo al mq effettivamente speso e la conferma, o la riproporzionalizzazione eventuale della durata della concessione precedentemente concessa.

